



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2026/27

Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, con il quale è stato emanato il *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 gennaio 2025, n. 6, recante *“Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante la *“Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”*;
- VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, recante *“Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante *“Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi”*;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *“Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002”*;
- VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali ed i relativi decreti legislativi di attuazione 18 maggio 2018, n. 51 e 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE”* e successive modifiche ed integrazioni e le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 e il Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico del 29 aprile 2021;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTO l’articolo 64 del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;
- VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante *“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”*, e in particolare l’articolo 4;
- VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante *“Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”*, e in particolare l’articolo 3;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”*, e in particolare l’articolo 37;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*, e in particolare l’articolo 19, comma 7;
- VISTO l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n.128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*;
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, da ultimo modificato dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante *“Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo*



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO l’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e l’articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 con cui si prevede l’adozione di uno o più regolamenti per provvedere alla revisione dell’assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e



Il Ministro dell'istruzione e del merito

aggiornamento delle classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado;

- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e in particolare l'articolo 11 recante *“Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri”*;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Scuola”, per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il primo biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Istruzione e ricerca” per il triennio giuridico ed economico 2016 – 2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Istruzione e ricerca” per il triennio giuridico ed economico 2019 – 2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Istruzione e ricerca” per il triennio giuridico ed economico 2022 – 2024, sottoscritto in data 23 dicembre 2025;
- VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e in particolare gli articoli 32, 33, 34, 36 e 47 modificati dall'art. 1, commi 219 e 220, della legge 199 del 30 dicembre 2025, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*;
- VISTI gli articoli 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo e 59, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*;
- VISTO l'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*;
- VISTO l'articolo 5, commi 5 e 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO l'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b), n. 2), decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha introdotto modifiche in materia di permessi mensili retribuiti per assistere persone con disabilità in situazione di gravità;
- VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*;
- VISTO l'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTO l'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 20, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* e in particolare, i commi



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- 557 e 558, dell'articolo 1, di modifica dell'articolo 19, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- VISTO l'articolo 14, commi 1 e 1 bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”*;
- VISTO il decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, concernente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, PNRR M4 C1, Riforma 1.3;
- VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;
- VISTI il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 63 del 5 aprile 2023 e la Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 11 del 21 aprile 2023, recanti misure di valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e di docente dell'orientamento/orientatore;
- VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha sostituito l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, apportando modifiche in materia di sedi disponibili per le operazioni di mobilità;
- VISTA la Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, che ha apportato modifiche all'articolo 35, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di obblighi di permanenza dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative;
- VISTO l'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dall'articolo 14, comma 1-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazione dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, che disciplina il riconoscimento dell'anno di servizio pre-ruolo ai soli fini della partecipazione a procedure selettive;
- VISTO il decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 237, che ha autorizzato il progetto di sperimentazione di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo “Montessori”;
- VISTA la legge 12 settembre 2025 n. 131 recante *“Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”*;
- VISTA la legge 1° ottobre 2024 n. 150, che ha dettato disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato;
- VISTO l'art. 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 che fa salve per l'anno scolastico 2025/26 le procedure e le operazioni di mobilità del personale docente, educativo, ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
- TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19;
- VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, del 10 marzo 2026;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- RITENUTA la necessità di evitare qualsiasi pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa e, in particolare, di garantire il regolare all'avvio dell'anno scolastico 2026/27, assicurando con la massima tempestività lo svolgimento delle operazioni di mobilità del personale docente;
- RITENUTO di dover dettare, ai sensi dell'articolo 462, comma 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994, per l'anno scolastico 2026/27, specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche;
- SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca;
- CONSIDERATA la necessità di applicare i sopravvenuti interventi legislativi e contrattuali alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2026/27,

ORDINA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Campo di applicazione, durata e decorrenza dell'ordinanza)

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2026/27 e le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo del 10 marzo 2026 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 (di seguito indicato come "CCNI").
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del CCNI, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di istituzione scolastica, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
Ai fini del calcolo del triennio di permanenza sono validi:
- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell'articolo 47 del CCNL 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all'anno di iscrizione nelle GAE.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 5 possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o sovrannumero.

Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto articolo 5, comma 10, sono validi:

- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente;
- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

5. Si precisa che i docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo non possono partecipare alle operazioni di mobilità, non essendo ancora immessi in ruolo.

6. Ai docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, è comunque garantita, in deroga ai vincoli di permanenza di cui ai medesimi commi, la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 6, del CCNI, e alle condizioni ivi previste. Con riferimento alla residenza, si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell'iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza, nel caso dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Ai dipendenti neoassunti nell'Area dei Funzionari dell'Elevata Qualificazione che rientrano nelle fattispecie di cui al successivo articolo 24, comma 5, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle categorie di cui all'articolo 34, comma 7 e dall'articolo 44, comma 5, del CCNI alle condizioni ivi previste. Con riferimento alla residenza, si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell'iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza, nel caso dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

7. I docenti in attesa di titolarità definitiva nella provincia, al fine di ottenere la sede di titolarità, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del CCNI e



Il Ministro dell'istruzione e del merito

dell'articolo 8, comma 1, della presente ordinanza.

8. Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2026/27, si evidenzia che sono indisponibili:
- i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del CCNI;
 - per ciascun anno del triennio di vigenza del CCNI, a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.
9. In materia di riconoscimento delle precedenza nelle operazioni di mobilità di cui all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 40, comma 1, del CCNI si evidenzia:
- all'articolo 13, comma 1, punti II e V, e all'articolo 40, comma 1, punti II e V, l'innalzamento a dieci del numero di anni in cui viene riconosciuta la precedenza a docenti e ATA, trasferiti a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, ai fini del rientro nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti in quanto soprannumerari;
 - la modifica dell'articolo 13, comma 1, punto IV, e dell'articolo 40, comma 1, punto IV, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eliminando il principio del referente unico dell'assistenza.

Nel contesto generale di aggiornamento della suddetta disposizione contrattuale, è stata riconosciuta, altresì, la precedenza nei trasferimenti, alle condizioni, con i requisiti e secondo l'ordine di priorità previsti nel CCNI, ai docenti e al personale ATA in qualità di:

- A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;
- B) coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;
- C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
- D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

Nella nuova formulazione del punto IV dei citati articoli 13, comma 1 e 40, comma 1, nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza anche ai figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità.

Articolo 2

(Termini per le operazioni di mobilità)

1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 16 marzo 2026 e il termine ultimo è fissato al 2 aprile 2026.
2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al 16 marzo 2026 e il termine ultimo è fissato al 7 aprile 2026.
3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 23 marzo 2026 e il termine ultimo è fissato al 13 aprile 2026.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

4. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI, sono:
 - a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 4 maggio 2026, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 7 maggio 2026 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 29 maggio 2026;
 - b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 7 maggio 2026 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 4 giugno 2026;
 - c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 21 maggio 2026 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 12 giugno 2026.
5. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4.
6. La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4.

Articolo 3

(Presentazione delle domande)

1. Il personale docente ed ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale *Istanze on line* del sito del Ministero dell'istruzione e del merito (d'ora in avanti "MIM"). A tal fine, nell'apposita sezione del sito – *Mobilità* – saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.
2. La procedura di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate nei termini.

Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale ATA o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere prodotte avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità* e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo. L'Ufficio territorialmente competente provvede all'acquisizione della domanda a sistema, ove previsto.
3. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza è disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, del CCNI, è tenuto a presentare domanda, avvalendosi del modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande di mobilità al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l'assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

4. Il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo e intende richiedere la restituzione al ruolo di provenienza ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del CCNI, dovrà presentare la domanda al Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di precedente titolarità.

La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). I docenti di cui al citato articolo 7, comma 4 devono presentare domanda entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità per il ruolo di provenienza, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova.

Il provvedimento di restituzione è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità all'esito delle operazioni di mobilità, ed a condizione che il docente non presenti domanda di mobilità; il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo di provenienza.

In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.

5. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Regione Valle d'Aosta, per il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Ufficio territoriale competente per la provincia di Torino, che provvede all'acquisizione della domanda a sistema entro i termini di cui all'articolo 2.
6. Le domande devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) generalità dell'interessato;
 - b) indicazione dell'istituzione scolastica di titolarità o della provincia. I docenti titolari sui posti per l'istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all'istituzione scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale compreso nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263.
 - c) per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso di titolarità, come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito del MIM - *Mobilità*.
7. Le domande del personale ATA devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) generalità dell'interessato;
 - b) indicazione dell'istituzione scolastica o della provincia di titolarità.
8. Nell'apposita sezione del modulo-domanda devono essere elencati i documenti allegati. I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al comma 1, punto II dell'articolo 13 del CCNI devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità.
9. Il personale docente e ATA è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle *Istanze on line* del sito del MIM nella sezione *Mobilità*.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

10. Il personale docente e ATA che partecipa alla mobilità è tenuto ad utilizzare, in caso di presentazione della domanda con modalità diversa dalla procedura di cui al comma 1, gli appositi moduli disponibili sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*.
11. Il personale educativo è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle Istanze on line del sito del MIM nella sezione *Mobilità*.
12. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
13. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande di cui all'articolo 2 della presente ordinanza.
14. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al CCNI, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.
15. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell'apposita casella del modulo-domanda.
16. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato all'articolo 4.
17. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione.
18. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l'annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest'ultima, alla provincia corrispondente alla medesima.
19. I titoli generali previsti dalla Tabella A-A3, lettere I) ed L), non attribuiscono punteggio per la mobilità 2026/27, non essendosi ancora verificata la condizione ivi prevista relativa allo svolgimento del servizio continuativo per almeno un triennio.
20. Si conferma che, con riferimento alla valutazione dell'anzianità del servizio pre-ruolo, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del precedente comma 17, al servizio pre-ruolo svolto nei due diversi gradi di istruzione, infanzia/primaria oppure secondaria di I/II grado, di cui uno coincidente con quello di attuale titolarità, nella mobilità d'ufficio è attribuito il punteggio previsto per il servizio pre-ruolo prestato nel grado di scuola con contratto a tempo determinato di maggior durata.
21. Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio:



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- l'attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all'allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI prescinde dalla maturazione del triennio;
 - entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.
22. Con riferimento al punteggio previsto per il servizio pre-ruolo nella mobilità d'ufficio si evidenzia che nella mobilità a.s. 2026/27 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nel medesimo ruolo di titolarità è attribuito il punteggio di 5 punti (*Tabella A)-A1) lettera B)*); analoga previsione si riscontra con riguardo al servizio pre-ruolo prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole (*Tabella A)-A1) lettera B1)*);
23. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 12 settembre 2025 n. 131, resta fermo quanto previsto dal CCNI riguardo al punteggio attribuito per l'insegnamento nelle scuole primarie di montagna.

Articolo 4

(Documentazione a corredo delle domande)

1. Sono prese in esame solo le domande redatte utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione *Istanze on line* e disponibile sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'irricevibilità delle domande.
2. Le domande, redatte in conformità ai modelli disponibili sul sito del MIM nell'apposita sezione *Mobilità*, devono essere corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati.
3. Il diritto all'attribuzione del punteggio "una tantum" di cui alle tabelle allegate al CCNI, secondo quanto precisato in nota 5-ter dell'Allegato 2, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nell'apposita sezione *Mobilità* del sito MIM, modello nel quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.
4. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al CCNI e deve essere effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli interessati, unitamente alla domanda, nei termini previsti dalla presente ordinanza. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al CCNI.
5. In merito alle certificazioni mediche rilasciate a partire dal 1° gennaio 2026 nei territori interessati dalla sperimentazione di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e dal 1° gennaio 2027 su tutto il restante territorio nazionale, gli Uffici scolastici territorialmente competenti tengono conto della disciplina introdotta dal suddetto decreto legislativo.

Sempre con riguardo alle certificazioni mediche si precisa che:

- a) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 e ulteriormente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista



Il Ministro dell'istruzione e del merito

nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento;

- b) la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio;
 - c) ai sensi dell'articolo 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione delle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o del proprio medico di base.
 - d) per le persone con disabilità che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, riconosciute alle medesime;
 - e) tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
 - i. per le persone con disabilità maggiorenni di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
 - ii. per le persone con disabilità assistite di cui all'articolo 33, commi 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'articolo 3, comma 3, della predetta legge, ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; a tal fine i soggetti di cui alle lettere A), B), C), D) dell'articolo 13, comma 1, punto IV) e dell'articolo 40, comma 1, punto IV) del CCNI, richiamati all'articolo 1, comma 9 della presente ordinanza, debbono comprovare che la persona con disabilità non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, decreto del Presidente della Repubblica 445/2000);
 - iii. per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..
6. Gli Uffici scolastici territorialmente competenti verificano che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

7. In merito alla documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza si precisa quanto segue:
- a) i soggetti di cui alle lettere A), B), C), D) dell'articolo 13, comma 1, punto IV) e dell'articolo 40, comma 1, punto IV) del CCNI, richiamati all'articolo 1, comma 9 della presente ordinanza, che assistono il soggetto con disabilità e che intendono beneficiare della precedenza prevista dal medesimo contratto, devono documentare i seguenti status e condizioni secondo le modalità indicate di seguito:
 - i. il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento, di coniugio, di unione civile e di convivenza di fatto con il soggetto con disabilità deve essere documentato con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
 - ii. l'attività di assistenza (articolo 33, comma 3, della legge 104/1992) a favore del soggetto con disabilità deve essere documentata con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
 - iii. il diritto a fruire, nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'articolo 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001, deve essere documentato mediante la produzione della richiesta dei suddetti benefici.
- Si precisa che la presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti ii. e iii. è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o ai fratelli/sorelle non-conviventi.
- b) L'assistenza esercitata dai beneficiari della precedenza ex articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 deve sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Pertanto, è obbligo degli interessati dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare con disabilità e la conseguente perdita del diritto alla precedenza;
 - c) la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto con disabilità in istituto specializzato deve essere documentata mediante dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
 - d) i fratelli e le sorelle conviventi o non conviventi di soggetto con disabilità in situazione di gravità, che assistano il medesimo in quanto i genitori siano scomparsi ovvero impossibilitati ad occuparsi del figlio con disabilità perché affetti da patologie invalidanti, devono comprovare le suddette patologie dei genitori con idonea documentazione; la scomparsa o l'età dei genitori ultrasessantacinquenni deve essere documentata mediante dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
 - e) il domicilio del soggetto con disabilità assistito è documentato mediante dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
 - f) per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (articoli 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); l'interessato deve comprovare, con dichiarazione



Il Ministro dell'istruzione e del merito

personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per il trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune/residenza abituale il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione la documentazione esibita non è presa in considerazione;

- g) la tutela legale individuata con provvedimento della competente autorità giudiziaria deve essere comprovata da parte di chi la esercita mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 con indicazione degli estremi del provvedimento.
8. In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dell'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 si precisa che, per fruire della precedenza riconosciuta al coniuge o alla parte dell'unione civile convivente di personale militare o categoria equiparata, o di personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dall'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 dalla quale risulti che il soggetto cui ricongiungersi sia stato trasferito in tale sede d'autorità o vi abbia eletto domicilio, nonché una dichiarazione, resa sotto la propria personale responsabilità, con la quale il soggetto trasferito dichiara di essere convivente con il richiedente.
 9. In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia, si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ufficio territorialmente competente della presente ordinanza, ad eccezione dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, per i quali si prescinde da detto requisito.
 10. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.
 11. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
 12. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle A.S.L. o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
 13. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una



Il Ministro dell'istruzione e del merito

dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

14. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge, della parte dell'unione civile, del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o degli altri familiari con disabilità deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
15. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. Dalla certificazione deve risultare che l'assiduità della terapia è tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o gli altri familiari con disabilità, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.
16. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.
17. In caso di attestazione di invalidità personale, l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali rinvii alla competente commissione medica regionale per verificare eventuali profili di inidoneità all'insegnamento.
18. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, gli invalidi civili e le persone con disabilità in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Con riferimento al comma 2 dell'articolo 13 e al comma 2 dell'articolo 40 del CCNI, si precisa che l'esclusione dalla graduatoria interna non si verifica in presenza di certificazione di disabilità rivedibile per le categorie di cui alle lettere C) e D) del comma 1 delle suddette disposizioni contrattuali.
19. A norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, parte dell'unione civile, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami per l'accesso al ruolo del personale docente, di cui andranno indicati gli estremi, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla tabella titoli generali per i trasferimenti e per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. A pena di esclusione, il personale docente che chiede il passaggio deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il superamento del periodo di prova, il possesso dell'abilitazione, delle idoneità e delle specializzazioni, ove richieste.
20. I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità



Il Ministro dell'istruzione e del merito

professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestino tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

21. Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.
22. In attuazione della precedenza prevista dall'articolo 13, comma 1, punto VIII) e dell'articolo 40, comma 1, punto VIII) del CCNI, il personale che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intende avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda, deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
23. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente ordinanza e del CCNI, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
24. La lavoratrice vittima di violenza di genere deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante l'inserimento nei percorsi di protezione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione.
25. La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale dell'ufficio territorialmente competente. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale dell'ufficio territorialmente competente.
26. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.
27. Le categorie di docenti e di dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui al superiore articolo 1, comma 6, devono allegare la dichiarazione personale, avvalendosi dell'apposito modello pubblicato sul sito del MIM – sezione *Mobilità*, di trovarsi in una delle seguenti condizioni, specificando ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere:
 - a) genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
 - b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo



Il Ministro dell'istruzione e del merito

151/2001 che rivestono la qualità di:

- 1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
 - 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
 - 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
 - 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
 - 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;

Le categorie di docenti e di dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione beneficiarie della deroga di cui al superiore articolo 1, comma 6, devono dichiarare, avvalendosi dell'apposito modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*, oltre al comune di residenza della persona cui ricongiungersi/da assistere, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità), secondo le indicazioni di cui al presente articolo. La predetta documentazione/certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità.

Per i docenti e i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992 le condizioni che disciplinano l'espressione della preferenza di cui al precedente comma devono intendersi riferite al proprio comune di residenza. Pertanto, i medesimi devono dichiarare, avvalendosi dell'apposito modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*, il proprio comune di residenza.

Articolo 5

(Revoche, rinunce e regolarizzazione delle domande)

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse.
2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all'Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto per ciascuna categoria di personale dall'articolo 2 della presente ordinanza, come desumibile dal protocollo dell'istituzione scolastica alla quale è stata presentata l'istanza di revoca ovvero dal protocollo dell'ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.
3. Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall'articolo 2 della presente ordinanza, per la comunicazione al



Il Ministro dell'istruzione e del merito

SIDI dei posti disponibili.

4. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
5. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
6. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

Articolo 6

(Organi competenti a disporre i trasferimenti e i passaggi. Pubblicazione dei movimenti e adempimenti successivi)

1. I trasferimenti e i passaggi del personale docente, educativo ed ATA sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o dai Dirigenti degli Uffici territoriali dell'Amministrazione da quest'ultimo delegati entro le date stabilite dall'articolo 2.
2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio territoriale di destinazione, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, verificate dall'Ufficio territoriale che ha valutato la domanda e dell'esito ottenuto. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.
3. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è data comunicazione del provvedimento presso l'Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito nel portale *Istanze on line*.
4. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:
 - a) all'istituzione scolastica di provenienza;
 - b) all'istituzione scolastica di destinazione;
 - c) alla competente ragioneria territoriale dello Stato.
5. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l'avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all'Ufficio territorialmente competente e alla competente ragioneria territoriale dello Stato.
6. Al personale che non ha ottenuto il trasferimento è data comunicazione per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale *Istanze on line* e tale personale potrà consultare, attraverso l'apposita funzione resa disponibile su *Istanze on line*, l'esito della propria domanda.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

7. L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'Amministrazione.

Articolo 7

(Fascicolo personale – Tutela dei dati personali)

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, e successive modificazioni, i cui principi generali determinano il trattamento dei dati sensibili personali. In particolare, gli Uffici e le istituzioni scolastiche osservano la disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:
 - a) comunicazione dei dati personali;
 - b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.Gli Uffici raccomandano alle istituzioni scolastiche il rispetto di dette cautele con riferimento specifico alla pubblicazione delle graduatorie del personale perdente posto.
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico.
3. Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, sarà cura dell'Amministrazione comunicare alle organizzazioni sindacali gli esiti analitici delle operazioni di mobilità, contenenti i dati nominativi del personale interessato, nelle date previste dalla presente ordinanza per la pubblicazione dei movimenti.

CAPO II - PERSONALE DOCENTE

Articolo 8

(Domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra)

1. I docenti di ruolo che siano, per qualsiasi motivo, in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nell'articolo 2, comma 5, del CCNI. Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, anche per diversa provincia, parteciperà d'ufficio al punto A) – *Effettuazione della seconda fase* - dell'Allegato 1 del CCNI seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune della provincia di titolarità. Nel caso di personale in esubero, tale assegnazione comporta l'obbligo di presentare domanda di mobilità; diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità d'ufficio a punti 0 e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine dei Bollettini.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

2. I docenti degli istituti di istruzione secondaria che chiedono contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra devono specificare, nell'apposita sezione del modulo-domanda relativo al passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.
3. È consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 agosto 1974 o con l'ordinanza ministeriale 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena l'interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 425 del Testo Unico. A tal fine le operazioni di mobilità in ingresso per le scuole di lingua slovena devono essere convalidate dall'Ufficio competente prima della pubblicazione del movimento; in caso di mancanza di requisiti il trasferimento è annullato.
4. Il personale immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità; la nuova titolarità ottenuta è sottoposta alla medesima riserva della precedente.
5. Eventuali rettifiche di titolarità, in esito a sentenze definitive, devono avvenire prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilità di cui all'articolo 2 della presente ordinanza e gli interessati possono produrre domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti in caso di esecuzioni avvenute oltre i medesimi. Nel caso in cui l'esecuzione preveda l'attribuzione di una titolarità in soprannumero, la mobilità è obbligatoria, ed è quindi attivata d'ufficio in caso di inerzia dell'interessato. I destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi possono procedere con la richiesta di trasferimento.
6. I docenti titolari sui posti per l'insegnamento dell'educazione motoria istituiti nella scuola primaria partecipano alle operazioni di mobilità con le regole previste per tutti gli altri docenti, con le seguenti precisazioni.

I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra. Per tali movimenti i docenti devono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione *Istanze on line* e disponibile sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*.

I docenti titolari nella scuola primaria che presentano domanda di passaggio di cattedra da e verso educazione motoria e, contemporaneamente, domanda di trasferimento devono specificare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.

La mobilità professionale verso i posti di educazione motoria è consentita ai docenti titolari su altro posto/classe di concorso in possesso della specifica abilitazione conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario.

I docenti titolari sui posti di educazione motoria partecipano alla mobilità professionale dai posti di educazione motoria verso altre tipologie di posto/classe di concorso per le quali siano in possesso della specifica abilitazione.
7. Per l'anno scolastico 2026/27 continuano ad operare le classi di scuola secondaria di primo grado attivate sperimentalmente ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 237, ricondotte ad ordinamento in attuazione della legge 1° ottobre 2024, n. 150, e individuate a decorrere dall'anno scolastico 2025/26 quali classi di scuola secondaria di primo grado a



Il Ministro dell'istruzione e del merito

differentiazione didattica “Montessori”. Il personale docente in servizio da almeno un anno scolastico nelle classi di cui al periodo precedente, nelle more dell’acquisizione del titolo di cui all’articolo 2 della legge n. 150 del 2024 nonché della definizione di puntuali tipologie di posto, permane nelle attuali sedi di titolarità, con successiva titolarizzazione specifica sulla cattedra, o posto di sostegno ove previsto, a differenziazione didattica Montessori. È fatta salva la mobilità a domanda ovvero d’ufficio. Le cattedre su cui esercitare l’opzione per l’insegnamento con metodo di differenziazione didattica “Montessori”, sono le seguenti: 1) cattedre interne costituite interamente per l’insegnamento con metodo didattico differenziato “Montessori”; 2) cattedre miste costituite internamente all’Istituzione scolastica, ovvero composte da ore destinate all’insegnamento con metodo didattico differenziato “Montessori” e da ore curricolari di posto comune; 3) cattedre con completamento orario presso altra istituzione scolastica purché composte con contributo orario relativo al metodo didattico differenziato “Montessori”. Le cattedre e i posti definitivi ai sensi dei periodi precedenti non possono generare situazioni di soprannumero. Le quote aggiuntive di organico di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto ministeriale n. 237 del 2021, sono gestite dalle Istituzioni scolastiche, in ragione della riconduzione ad ordinamento delle classi di cui al primo periodo, nell’ambito delle risorse destinate agli Uffici scolastici regionali nell’ambito di quelle destinate all’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto. Per l’anno scolastico 2026/27 non si procederà alla definizione di puntuali tipologie di posto.

8. Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 (A023) da CPIA alla classe di concorso A-23 (A023) nella scuola secondaria di primo grado, istituita ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, e viceversa, costituisce un trasferimento.
9. Nella scuola secondaria di I e II grado il personale docente titolare su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSL e in possesso di abilitazione può, qualora abbia assolto il vincolo quinquennale, presentare domanda di trasferimento su posto comune, selezionando sul modulo-domanda una sola classe di concorso per cui detto personale è in possesso dell’abilitazione.

Il modulo-domanda di trasferimento presente nel portale *Istanze on line* mostra, infatti, una nuova sezione “Classe di concorso richiesta”, in cui è presente la casella “Classe di concorso per la quale il docente è in possesso dell’abilitazione (casella compilabile dai soli titolari su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSL)”. Tale casella è abilitata soltanto per i docenti titolari sui predetti posti che richiedono il trasferimento su posto comune e la compilazione della casella è obbligatoria per i medesimi.

Articolo 9

(Indicazioni delle preferenze)

1. Le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.
2. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
 - a) Sede (istituzione scolastica);
 - b) distretto;
 - c) comune;
 - d) provincia.

Relativamente al caso di cui alla lettera a), la preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti ad indirizzo didattico differenziato, ai posti comuni ivi compresi i posti per



Il Ministro dell'istruzione e del merito

l'insegnamento della lingua inglese e i posti di educazione motoria va espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico. I CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex CTP). Qualora nel comune di assistenza non vi siano scuole esprimibili andrà indicata per prima una scuola del comune viciniore secondo le attuali prossimità. Nel caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore, ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.

3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 19.
4. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere b), c) e d) comportano, pertanto, che l'assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi istituzione scolastica compresa, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente è assegnata la prima istituzione scolastica con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e l'istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica e al docente che ha espresso la preferenza sintetica è assegnata la successiva istituzione scolastica con posto disponibile.
5. In caso di preferenza sintetica possono inoltre essere espresse le seguenti disponibilità:
 - a) istruzione degli adulti, che comprende:
 - i. corsi serali degli istituti di secondo grado;
 - ii. centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
 - b) sezioni carcerarie ove esprimibili;
 - c) sezioni ospedaliere;
 - d) licei europei.
6. L'indicazione delle disponibilità di cui al comma 5 vale per l'assegnazione ai comuni o ai distretti o alle province nei quali sono presenti tali tipologie di percorsi; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione alle istituzioni scolastiche sedi di tali percorsi e, pertanto, gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non sono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
7. Il personale che ha espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
8. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

9. Le preferenze devono essere espresse indicando l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito del MIM, nell'apposita sezione *Mobilità*. La denominazione ufficiale delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro e il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omissso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima è considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le istituzioni scolastiche sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.
10. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'istituzione scolastica di titolarità, relativamente alla tipologia di posto su cui il richiedente è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà, l'interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente al comune o distretto sub-comunale di titolarità.
11. I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, posti di tipo speciale e posti ad indirizzo didattico differenziato se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Ai sensi dell'articolo 23 del CCNI, il personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno, posti di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato, è tenuto a permanere per almeno un quinquennio, a far data dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo, su tali tipologie di posto. Pertanto, fermo restando l'assolvimento degli obblighi di permanenza triennale richiamati al precedente articolo 1, commi 3 e 4, il suddetto personale nel corso del quinquennio può presentare domanda di mobilità solo per tali tipologie di posto. I docenti titolari su tali tipologie di posto nella scuola secondaria, una volta assolti i suddetti obblighi di permanenza, possono presentare domanda di trasferimento per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune soltanto se in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento su posto comune.

Il vincolo quinquennale di cui al precedente periodo si applica anche a seguito di trasferimento da posto comune a posto di sostegno, posti di tipo speciale e posti ad indirizzo didattico differenziato, a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posto.

I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. I docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai movimenti su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

Ai fini del computo del quinquennio è calcolato:

- l'anno scolastico in corso;
- l'anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato;
- l'anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 47 del CCNL solo se prestato su posto di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato.

I trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno, posto di tipo speciale o posto ad indirizzo didattico differenziato, a posto comune dei docenti senza precedenza, anche per scuole dello stesso comune, verranno realizzati secondo l'aliquota del 75% dei posti disponibili per l'anno scolastico 2026/27.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

12. In merito alle precedenza si richiama quanto definito dall'articolo 13, comma 1 del CCNI. Per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza; pertanto, è possibile indicare prime preferenze relative ad altre province.
13. Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, ovvero qualora nessuno dei posti richiesti sia disponibile, sarà movimentato d'ufficio secondo la catena di prossimità tra comuni che sarà pubblicata nella sezione *Mobilità* del sito del MIM partendo dal comune comprendente la scuola di precedente titolarità. La mobilità avviene su tutte le istituzioni scolastiche disponibili a partire dal comune corrispondente alla precedente titolarità; per ciascun comune, in subordine, sono considerate le disponibilità dell'istruzione per adulti. In caso di domanda condizionata, qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, il docente non è riassorbito se sono soddisfatte le preferenze interprovinciali.
14. Il docente che intenda usufruire della possibilità di trasferirsi all'interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia a seguito di provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all'Ufficio di ambito territoriale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo, a domanda, ad una istituzione scolastica della medesima. In tal caso, l'attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il docente è considerato alla pari di un docente in esubero su provincia. Per mantenere la titolarità, detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri docenti, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.
15. Le cattedre orario esterne possono essere costituite anche tra scuole appartenenti a comuni diversi (articolo 11, comma 6 del CCNI), consentendosi anche cattedre ad orario esterne tra corso diurno e corso serale e viceversa. Analogamente a quanto previsto al comma 6 dell'articolo 11 del CCNI, l'assegnazione avverrà se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.

Articolo 10

(Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi)

1. Le domande dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all'Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'inserimento delle predette domande al SIDI.
2. L'Ufficio territorialmente competente, nell'osservanza di quanto riportato dall'articolo 1 della presente ordinanza, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al CCNI, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all'indirizzo di posta elettronica inserito nel portale *Istanze on line*. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima della data di inserimento al SIDI delle domande di cui all'articolo 2 della presente ordinanza, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel CCNI e secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica solo in tal caso all'interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 11

(Posti in organico nella scuola dell'infanzia)

1. I posti in organico nella scuola dell'infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale, di sostegno, ad indirizzo didattico differenziato e i posti delle scuole ospedaliere) sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L'organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l'indicazione dell'istituzione scolastica alla quale è amministrativamente assegnato l'organico medesimo, come individuata nel Bollettino Ufficiale quale "Sede di organico-esprimibile dal personale docente". I posti speciali sono assegnabili solo a quanti avranno espresso l'indicazione del titolo che dà diritto ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale/ad indirizzo didattico differenziato.
2. Nelle preferenze sintetiche di comune o di distretto o di provincia i posti delle scuole ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alle sedi dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
3. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Articolo 12

(Posti nell'organico della scuola primaria)

1. I posti per l'insegnamento della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico dell'autonomia sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal CCNI, attraverso l'espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di organico. Il docente che insegna la lingua inglese nell'ambito del proprio modulo svolgendo attività di "specializzato", che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Il docente interessato deve compilare l'apposita sezione del modulo-domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l'insegnamento della lingua inglese nell'ambito dell'organico dell'autonomia richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti nell'ambito dell'organico dell'autonomia richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l'ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest'ultima indicazione, ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e, successivamente, in relazione agli altri posti dell'organico eventualmente vacanti e disponibili. L'aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l'insegnamento della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico dell'autonomia; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice della sede di titolarità, ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l'insegnamento della lingua inglese. Tale plesso è individuabile nel Bollettino Ufficiale delle scuole con la dicitura "Sede di organico-esprimibile dal personale docente". Il trasferimento a domanda tra i posti dell'organico dell'autonomia (da comune a lingua inglese o viceversa) nella propria scuola avviene con le modalità previste dall'allegato 1 del CCNI.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

2. L'organico assegnato agli istituti comprensivi – ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese – è richiedibile mediante l'indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l'organico medesimo ovvero mediante l'indicazione della preferenza sintetica che comprenda tale plesso.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chieda il passaggio di ruolo sui posti dell'organico sede, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese.
4. Nella preferenza sintetica di comune o distretto o provincia i posti speciali presenti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo a insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno, posto speciale e ad indirizzo didattico differenziato.
5. I posti delle sezioni ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità a insegnare sui medesimi; il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alle sedi dei distretti o comuni o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
6. I posti di insegnamento per adulti presso i CPIA sono indicati mediante preferenza puntuale di sede di organico (ex CTP) o mediante indicazione di disponibilità in caso di preferenza sintetica di comune o distretto o provincia. In caso di CPIA interprovinciali, il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico; nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.

Gli insegnanti titolari nei centri di istruzione degli adulti attivati ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263, individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o altri centri territoriali.

Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni vicini, quale sede di provenienza dei predetti docenti, viene considerato quello del centro territoriale medesimo.

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto in uno dei CTP del medesimo CPIA provinciale, se richiesto dal docente soprannumerario tra le preferenze utilizzando lo specifico codice sede di organico di cui all'articolo 10 del CCNI, il trasferimento viene disposto con priorità nei movimenti di I fase anche se tra CTP di comuni diversi.

7. I posti delle sedi carcerarie sono assegnati direttamente dagli Uffici territorialmente competenti previa pubblicazione sul sito istituzionale della relativa graduatoria, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In assenza di domande da parte del personale fornito del prescritto titolo, al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli Uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l'anno in corso, sulle predette sedi. In tal caso, l'eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall'Ufficio competente. Gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda, avvalendosi del modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità* e secondo le modalità di inoltramento previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio



Il Ministro dell'istruzione e del merito

territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (articolo 25, comma 3, del CCNI).

8. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.
9. Per l'individuazione dei docenti soprannumerari titolari sui posti per l'insegnamento dell'educazione motoria istituiti nella scuola primaria, anche a seguito di dimensionamento, si applicano le regole previste per tutti gli altri docenti.

Articolo 13

(Posti di istruzione degli adulti, posti nelle scuole ospedaliere, posti speciali e posti di sostegno nelle scuole secondarie)

1. I posti relativi all'istruzione degli adulti, sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado, che erogano l'offerta formativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 263/2012, compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie, sono esprimibili solo mediante preferenze puntuali o mediante esplicita disponibilità in caso di preferenza sintetica. In caso di CPIA interprovinciali, il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico; nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse sono considerate nel movimento interprovinciale. I docenti titolari nei centri di istruzione degli adulti individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o ad altri centri territoriali. Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni vicini, quale sede di provenienza dei predetti docenti, è quello del centro territoriale medesimo. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto in uno dei CTP del medesimo CPIA provinciale, se richiesto dal docente soprannumerario tra le preferenze utilizzando lo specifico codice sede di organico di cui all'articolo 10 del CCNI, il trasferimento viene disposto con priorità nei movimenti di I fase anche se tra CTP di comuni diversi.
2. L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione alle sedi dei comuni o distretti o province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
3. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato ai comuni o ai distretti o alle province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
4. Ai fini del trasferimento e del passaggio su posti speciali sono prese in considerazione le preferenze relative alle sedi di organico degli istituti sedi di organico. Nelle preferenze sintetiche di comuni o distretti o province i posti speciali presenti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra eventuali altre tipologie di posto richieste.
5. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 14

(Disposizioni generali sui passaggi di ruolo e di cattedra)

1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo è formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. A tal fine, l'ottenimento del passaggio va comunicato dall'Ufficio competente all'Ufficio territoriale di titolarità del docente in tempo utile per queste operazioni.
2. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.
3. Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal CCNI e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza. L'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n. 255, consente il passaggio sull'altra classe di concorso accorpata.

Il passaggio di ruolo su posto di sostegno è possibile per il personale docente che, oltre ad aver superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

4. Il personale in possesso delle previste abilitazioni può chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuna delle classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93. Il passaggio di cattedra o di ruolo verso la nuova classe di concorso A023 è consentito unicamente al personale in possesso, alla data della presente ordinanza, dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92.

Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 (A023) nella scuola secondaria di primo grado alla classe di concorso A-23 (AS23) nella scuola secondaria di secondo grado, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, e viceversa, costituisce un passaggio di ruolo.

5. Nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 Per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, in possesso dei titoli di cui all'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale 23 febbraio 2016, n. 106, nonché gli abilitati a seguito del superamento delle procedure di cui ai D.D. 21 aprile 2020



Il Ministro dell'istruzione e del merito

n.499 e 23 aprile 2020 n.510.

Articolo 15

(Passaggi del personale collocato fuori ruolo)

1. Il personale docente può chiedere, in caso di rientro dal fuori ruolo, il passaggio di cattedra e di ruolo secondo le modalità previste dal CCNI purché sia in possesso dei prescritti requisiti.

Articolo 16

(Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo)

1. Le domande, redatte attraverso il portale delle *Istanze on line* in conformità con i moduli presenti nella sezione *Mobilità* del sito MIM, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'articolo 2 e secondo le modalità previste dall'articolo 14 della presente ordinanza.
2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità da quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione, salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 della presente ordinanza.
3. Per le eventuali revoche, rinunce e regolarizzazioni si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

Articolo 17

(Mobilità territoriale ulteriore)

1. Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente, residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi saranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

Articolo 18

(Trasferimento interprovinciale su posto di sostegno)

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del CCNI i docenti titolari su posto di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato che hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero, nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso.
2. I docenti di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su tali tipologie di posto non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio, ma solo di completarlo.

Articolo 19

(Disposizioni specifiche per le Province Autonome di Bolzano e Trento)



Il Ministro dell'istruzione e del merito

1. Nella Provincia di Trento i docenti che ottengono il trasferimento su posti per l'insegnamento della lingua tedesca e inglese nella scuola primaria potranno essere impiegati per l'insegnamento in lingua di una disciplina non linguistica (con metodologia CLIL).
2. I docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio nella Provincia di Trento sono soggetti al vincolo di permanenza nella provincia, previsto dall'articolo 94 della Legge provinciale n. 5/2006.
3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni derivanti dalla rispettiva contrattazione collettiva e dalle norme adottate dalle Province Autonome di Bolzano e Trento, comprese quelle relative al calcolo delle aliquote destinate alla complessiva mobilità.

CAPO III - PERSONALE EDUCATIVO

Articolo 20

(Indicazione delle preferenze)

1. Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate entro i termini fissati dall'articolo 2 della presente ordinanza. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
2. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere prodotte attraverso il portale *Istanze on line* del sito del MIM.
3. Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati nella provincia.
4. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.
5. Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.
6. Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell'apposito spazio del modulo-domanda di passaggio al ruolo speciale, ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza.
7. Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse.

Articolo 21

(Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi)

1. Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all'Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'inserimento delle predette domande al SIDI nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. L'Ufficio territorialmente competente, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al CCNI, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all'indirizzo di posta elettronica inserito all'atto della registrazione nel portale *Istanze on line*. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima dell'inserimento al SIDI delle domande, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel CCNI e secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali



Il Ministro dell'istruzione e del merito

rettifiche, ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica solo in tal caso all'interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.

3. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, gli Uffici territorialmente competenti dispongono gli eventuali accessi agli atti salvaguardando il tempestivo svolgimento delle operazioni.

CAPO IV - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Articolo 22

(Norme applicabili)

1. Le procedure relative alla mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 2026/2027 sono regolate dagli articoli 34 e seguenti del CCNI e dalle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Articolo 23

(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. I termini per la presentazione della domanda di mobilità sono quelli indicati per il personale ATA dall'articolo 2 della presente ordinanza.
2. Le modalità di presentazione della domanda sono disciplinate dagli articoli 3 e seguenti del Capo I della presente ordinanza.

Articolo 24

(Legittimazione alla presentazione della domanda)

1. Può presentare domanda di mobilità il personale ATA, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
 2. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del CCNI è ammesso a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
 3. È altresì ammesso a partecipare alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio, il personale assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, ovvero di collaboratore scolastico sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno.
- 3 bis. In attuazione di quanto disposto dalle note g) e h) dell'Allegato E, lett. A), punto I) del CCNI, al personale immesso in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico a seguito delle procedure di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5 ss, del decreto-legge n. 69 del 2013 e al personale stabilizzato in esito alle procedure di cui all'articolo 1 commi 619 – 622 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, esclusivamente ai fini della mobilità, anche d'ufficio, è riconosciuto il punteggio di punti uno per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente di imprese titolari di



Il Ministro dell'istruzione e del merito

contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.

4. Non partecipa alle operazioni di mobilità volontaria e/o d'ufficio il personale di cui ai precedenti commi 2 e 3 immesso in ruolo a tempo parziale.
5. Il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, neo immesso in ruolo su sede provvisoria da procedura valutativa o da concorso, può confermare la propria sede di servizio al fine di acquisirne la titolarità e, in tal caso, l'anno di servizio svolto sulla sede confermata è valido ai fini della maturazione del triennio di permanenza obbligatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis, D.lgs. 165/2001. Gli Ambiti Territoriali, a tale scopo, acquisiscono, prima dell'inizio delle operazioni di mobilità per il personale ATA, l'eventuale conferma sulla sede di servizio. In caso di conferma la sede provvisoria occupata è resa indisponibile per le operazioni di mobilità. In caso di mancata conferma, detto personale partecipa alla mobilità territoriale in seconda fase.

In attuazione dell'articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 34, comma 6, del CCNI, i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione non partecipano alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dalla assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione, salvi i casi di deroga previsti dall'articolo 34 comma 7 e dall'articolo 44 comma 5 del CCNI.

Decorso il triennio di permanenza obbligatoria presso la sede definitiva di prima destinazione, detto personale può partecipare alla mobilità territoriale anche in pendenza di incarico di DSGA nel rispetto della medesima disciplina prevista nel CCNI per il restante personale ATA.

Articolo 25

(Mobilità sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta)

1. I movimenti a domanda sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta sono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne facciano esplicita richiesta nel modulo-domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.

Articolo 26

(Trasferimenti degli assistenti tecnici)

1. I trasferimenti degli assistenti tecnici sono disposti sulla base della tabella di corrispondenza "aree-laboratori-titoli". Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti, ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRGa).
2. Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti all'area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza "aree-laboratori-titoli" annesse alla presente ordinanza.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

3. Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area "meccanica" (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativa abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza "aree-laboratori-titoli" annesse alla presente ordinanza.
4. Ai fini del trasferimento degli assistenti tecnici, sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 845/1978. A tal fine l'Ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell'attestato, sentita la commissione di cui all'articolo 597 del Testo Unico. Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento.
5. Per il laboratorio "informatica" (codice T72), appartenente all'area "elettronica ed elettrotecnica" (codice AR02), istituito presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i trasferimenti sono effettuati sulla base dell'ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio specifici. La sede di servizio è costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità.

Articolo 27

(Domanda di passaggio ad altro profilo)

1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area è presentata entro gli stessi termini e secondo le stesse modalità previste per le operazioni di mobilità di cui al presente Capo IV, utilizzando l'apposito modulo di domanda.
2. Non si tiene conto della domanda di trasferimento qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo.
3. Il personale ATA può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l'interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell'apposita sezione della domanda deve essere indicato l'ordine di priorità che s'intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d'indicazione di tale ordine di priorità, le domande sono trattate secondo l'ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.

Articolo 28

(Posti richiedibili)

1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell'infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come scuole primarie sia come scuole secondarie di I grado.
2. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, sono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali:



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- a) prima tutti i circoli didattici ovvero le scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi;
- b) successivamente tutti gli istituti comprensivi.

Articolo 29

(Preferenze)

1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli-domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
 - a) istituzione scolastica;
 - b) distretto;
 - c) comune;
 - d) provincia;
 - e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 263/2012.
2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto, nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di I grado ed infine le scuole secondarie di II grado e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali.

L'aspirante al trasferimento, ove desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che siano escluse dall'esame determinate tipologie, deve compilare le apposite caselle del modulo-domanda indicando l'ordine di trattazione delle stesse.

3. Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all'interessato è assegnata la prima istituzione scolastica o circolo con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e l'istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata all'interessato che l'ha richiesta con indicazione più specifica e al personale che ha espresso la preferenza sintetica è assegnata la successiva istituzione scolastica con posto disponibile.
4. L'indicazione di preferenza sintetica per la provincia o per il distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o alla famiglia, non dà luogo automaticamente al punteggio suppletivo. Tale punteggio è attribuito soltanto se l'aspirante ha indicato anche nella sezione I – preferenze - il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola istituzione scolastica ubicata nello stesso.

Articolo 30

(Indicazioni delle preferenze)

1. Il personale ATA di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di altre province mediante produzione di un'unica istanza.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

2. Le preferenze, sia a livello di singola istituzione scolastica sia a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 263/2012, devono essere indicate trascrivendo l'esatta denominazione, comprensiva del codice meccanografico, riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun Ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica e sul sito internet del MIM. Tali preferenze sono prese in esame nell'ordine espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omissso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima è considerata come non espressa, salvo reclamo.
3. Per le indicazioni del tipo sintetico - comune, distretto, provincia - è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell'infanzia.
4. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive dell'istituzione scolastica di titolarità dell'aspirante al movimento non sono prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo "distretto" al comma 8, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l'istituzione scolastica di titolarità.
5. Il personale soprannumerario, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 del CCNI presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, non è riassorbito se sono soddisfatte le preferenze interprovinciali.
6. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.
7. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole istituzioni scolastiche ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le istituzioni scolastiche ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali. Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune. Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.
8. I trasferimenti a domanda del personale A.T.A. verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto territoriale e amministrativo di competenza, per effetto dell'istituzione di nuove province statali, sono disciplinati dall'art. 46 bis CCNI e sono disposti secondo quanto stabilito nel punto C - bis dell'Allegato F e nei punti 13 e 14 dell'Allegato F1 prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall'art. 39 del CCNI e nel rispetto delle precedenzae previste dal Contratto.

Articolo 31

(Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi)



Il Ministro dell'istruzione e del merito

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzione operative.
Le istituzioni scolastiche non devono procedere all'acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione è effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.
2. Le domande di mobilità devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e, ove necessarie, delle certificazioni allegate, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni all'Ufficio territorialmente competente.
3. L'Ufficio territorialmente competente, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al CCNI, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti.

Articolo 32

(Reclami e rettifiche)

1. Il personale ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla notifica di cui all'articolo 31 comma 3 della presente ordinanza, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 42 del CCNI.
2. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo-domanda in modo errato o, in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, si applica la normativa di cui all'articolo 30, comma 2, delle presenti disposizioni. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

Articolo 33

(Sezioni associate)

1. Il personale in servizio presso sezioni associate (ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.

Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per i rispettivi controlli, alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del bilancio.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da VALDITARA
GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28

Il giorno 10 marzo 2026, alle ore 14:30, presso la sede del Ministero dell'istruzione e del merito, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica costituita con decreto ministeriale n. 221 del 7 novembre 2024 e le seguenti Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca – settore Scuola.

Considerato:

- che in data 29 gennaio 2025 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici del triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 e che sul medesimo testo si sono svolte le interlocuzioni con gli Organi di controllo a seguito delle quali è stato predisposto il testo definitivo;
- che per l'a.s. 2025/26 le procedure e le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono fatte salve ai sensi dell'art. 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, pertanto, per ragioni di unitarietà del testo contrattuale, viene mantenuto il riferimento alla mobilità relativa all'a.s. 2025/26;
- che per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28 occorre tener conto di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera a), del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, e dall'art. 1, commi 219 e 220, della legge 199 del 30 dicembre 2025 che ha apportato modifiche al D.lgs. 151/2001;

al termine della riunione le parti concordano di sottoscrivere con il presente verbale l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Integrativo nonché la dichiarazione congiunta del 29 gennaio 2025, con cui le parti convengono sulla necessità di aggiornare le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini della mobilità per il personale ATA in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, tenuto conto della futura piena attuazione dei nuovi ordinamenti professionali, facente parte integrante del medesimo contratto.

Per l'Amministrazione

Firmato digitalmente da
GARMELA PALUMBO
C=IT
O=Ministero dell'Istruzione e del Merito
MARIA ASSUNTA PALERMO
Ministero dell'Istruzione e del Merito
11.03.2026 11:05:23
GMT+01:00

Firmato digitalmente da
Maria Rita Calvosa
C=IT
O=Ministero dell'Istruzione e del Merito
CARLO PISU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
11.03.2026 15:57:00
GMT+01:00

Per le Organizzazioni Sir

FRACASSI GIANNA
10.03.2026 17:36:38
GMT+01:00

F.L.C.-C.G.I.L. _____
ATTILIO VARENGO
10.03.2026 17:59:58
GMT+00:00

C.I.S.L. F.S.U.R. _____
Irene Tempera

S.N.A.L.S.-CONF.S.A.L. _____

FEDERAZIONE GILDA-U.N.A.M.S. _____

ANIEF _____
MARCELLO PACIFICO
10.03.2026 20:19:06
GMT+00:00

Sommario

PREMESSO:	5
ART. 1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO	8
TITOLO I	9
PERSONALE DOCENTE	9
ART. 2 - DESTINATARI	9
ART. 3 - MOBILITÀ TERRITORIALE	11
ART. 4 - MOBILITÀ PROFESSIONALE	13
ART. 5 – MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE PER L’INSEGNAMENTO DELL’ EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA	15
ART. 6 – PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI	15
ART. 7 – RIENTRI, ASSEGNAZIONI, RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA, OPZIONE PER I DOCENTI DI CUI AL D.M. N. 237/2021	16
ART. 8 - SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ	17
ART. 9 – MODALITÀ DI INDICAZIONE DELLE SEDI DI ORGANICO	19
ART. 10 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE AI CENTRI TERRITORIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI CUI AL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012 N. 263 NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	20
ART. 11 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI CON TITOLARITÀ SU SCUOLA - CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE	20
ART. 12 - PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	22
ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO	22
ART. 14 - ASSISTENZA AI FAMILIARI CON DISABILITÀ	29
ART. 15 - PERSONALE DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO	29
ART. 16 - PERSONALE DOCENTE TRASFERITO D’UFFICIO PER INCOMPATIBILITÀ	30
ART. 17 - CONTENZIOSO	30
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DOCENTI NELLE SCUOLE DIMENSIONATE	30
ART. 18 BIS - MOBILITÀ DA E PER LE PROVINCE STATALI DI NUOVA ISTITUZIONE	32
ART. 19 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA	32
ART. 20 - TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA	34
ART. 21 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO	37
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO	40
ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI PER POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE NONCHE’ PER I POSTI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	42
ART. 24 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI, INSEGNANTI DI SOSTEGNO E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO – SCUOLA DELL’INFANZIA	44
ART. 25 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI, DI SOSTEGNO E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO, CARCERARIE – SCUOLA PRIMARIA	45
ART. 26 – SOSTEGNO E SCUOLE SPECIALI NELLA SCUOLA SECONDARIA	47
ART. 27 - MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA	49
TITOLO II	50
PERSONALE EDUCATIVO	50

ART. 28 - DESTINATARI.....	50
ART. 29 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI	50
ART. 30 - DISPOSIZIONI COMUNI	51
ART. 31 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI PERDENTI POSTO	51
ART. 32 - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE.....	52
ART. 33 - PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI ORDINARI E SPECIALI DEGLI ISTITUTORI	52
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PERSONALE ATA	54
ART. 34 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA.....	54
ART. 35 – MOBILITA’ PROFESSIONALE – DESTINATARI.....	56
ART. 36 – MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA TRANSITATO NEI RUOLI STATALI	56
ART. 37 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI	56
ART. 38 – RIENTRI E RESTITUZIONI ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA	57
ART. 39 - SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ	58
ART. 40 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO.....	58
ART. 41 - ASSISTENZA AI FAMILIARI CON DISABILITÀ.....	65
ART. 42 - CONTENZIOSO	66
TITOLO IV – SEZIONE SPECIALE PERSONALE ATA	66
CAPO I- DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E PASSAGGI	66
ART. 43 - POSTI DISPONIBILI.....	66
CAPO II - PERDENTI POSTO.....	67
ART. 44 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA – FUNZIONARI EQ CON INCARICO DA DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO	67
ART. 45 –INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO E DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA	69
ART. 46 - PERSONALE IN ESUBERO SULL'ORGANICO PROVINCIALE.....	74
ART. 46 BIS - MOBILITÀ DA E PER LE PROVINCE STATALI DI NUOVA ISTITUZIONE.....	74
CAPO III - MOBILITÀ PROFESSIONALE	75
ART. 47 - MOBILITÀ PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE	75
ART. 48 - SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATE O COORDINATE)	75
CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE INQUADRATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI DELL’ ELEVATA QUALIFICAZIONE	76
ART. 48 BIS – MOBILITÀ DEI DIPENDENTI CHE SULLA BASE DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO PROFESSIONALE ERANO INQUADRATI NELL’AREA DEI DSGA	76
ART. 48 TER – MOBILITÀ DEL PERSONALE INQUADRATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI	76
CAPO V –ASSISTENTI TECNICI.....	77
ART. 49 - ASSISTENTI TECNICI.....	77
TITOLO V	79
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	79
ART. 50 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	79
ALLEGATO 1 – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO	80
- EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE –.....	81

- EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE -	83
- EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE -	85
ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI.....	87
NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO E DEL PERSONALE EDUCATIVO	92
ALLEGATI PERSONALE ATA	99
ALLEGATO E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI.....	99
ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE ATA DIVERSO DAI FUNZIONARI E DALL' ELEVATA QUALIFICAZIONE CON INCARICO DI DSGA	106
ALLEGATO F1-TRASFERIMENTI DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE TITOLARI DI INCARICO	109

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale

TRA

la delegazione di parte pubblica costituita con decreto ministeriale n. 221 del 7 novembre 2024

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. F.S.U.R., S.N.A.L.S.-CONF.S.A.L., FEDERAZIONE GILDA-U.N.A.M.S. e ANIEF firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca – settore Scuola

PREMESSO:

che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 18 gennaio 2024 sono stati fissati i principi generali sulla contrattazione collettiva integrativa e sui livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali della sezione scuola (artt. 8 e 30);

che il C.C.N.L. 18 gennaio 2024 citato, all'art. 8 prevede che il contratto collettivo integrativo abbia durata triennale e si riferisca a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni del C.C.N.L.;

che l'art. 58, comma 2, n. 6, lettera f), secondo periodo, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, prevede obblighi di permanenza presso la scuola di titolarità;

che l'art. 13, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, come sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera h) del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto, per la scuola secondaria di I e II grado, modifiche in materia di obblighi di permanenza presso l'istituzione scolastica di conferma in ruolo;

che l'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 20, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, applica ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'a.s. 2023/24, le disposizioni di cui al citato articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2017;

che l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha introdotto disposizioni in materia di obblighi di permanenza nell'istituzione scolastica di svolgimento del percorso annuale di formazione;

che il decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, e successive modifiche ed integrazioni, reca la disciplina in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;

che il C.C.N.L. 18 gennaio 2024, all'art. 34, comma 8, garantisce, a determinate condizioni, la partecipazione alle procedure di mobilità;

che sono stati espunti dal testo dell'Ipotesi di CCNI del 29 gennaio 2025, all'esito delle interlocuzioni con gli Organi di controllo: le lettere e) dell'art. 2, comma 6 e dell'art. 34, comma 7, e ogni altro riferimento ad esse collegato; il comma 8 dell'art. 34; l'art. 48-quater;

che l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, ha introdotto modifiche in materia di permessi mensili retribuiti per assistere persone con disabilità in situazione di gravità;

che il decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, reca misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;

che con la Dichiarazione congiunta del 21 febbraio 2024 le parti si sono impegnate a garantire un'adeguata revisione della disciplina contrattuale e delle tabelle di attribuzione dei punteggi, anche in funzione dei processi di innovazione;

che l'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, comporta modifiche in materia di sedi disponibili per le operazioni di mobilità;

che l'art. 59 del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, ha apportato modifiche in materia di sedi disponibili per le operazioni di mobilità;

che l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, apporta modifiche in materia di sedi disponibili per le operazioni di mobilità;

che l'art. 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha sostituito l'art. 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, apportando modifiche in materia di sedi disponibili per le operazioni di mobilità;

che la Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, ha apportato modifiche all'articolo 35, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di obblighi di permanenza dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative;

che l'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dall'art. 14, comma 1-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazione dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, disciplina il riconoscimento dell'anno di servizio pre-ruolo ai soli fini della partecipazione a procedure selettive;

che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Regolamento U.E. del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 disciplinano la tutela per il trattamento dei dati personali;

che il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale) disciplina l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione;

che per l'a.s. 2025/26 le procedure e le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative statali, sono fatte salve ai sensi dell'art. 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, pertanto, per ragioni di unitarietà del testo contrattuale, è mantenuto il riferimento alla mobilità relativa all'a.s. 2025/26;

LE PARTI CONCORDANO

di stipulare il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28.

Si precisa che la mobilità, in conformità alle osservazioni presentate dagli organi di controllo, può avvenire esclusivamente su posti vacanti e disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia, nei limiti previsti dalla copertura di cui all'art. 1 comma 201 della Legge n. 107/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti prendono atto delle modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 introdotte dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, che entreranno in vigore dal 1.1.2026 nei territori interessati dalla sperimentazione di cui al medesimo decreto legislativo e dal 1.1.2027 sul restante territorio nazionale.

Pertanto, le parole di seguito elencate, ovunque ricorrano nel testo del presente C.C.N.I., dovranno intendersi riferite ai nuovi termini indicati nella predetta norma, con particolare riguardo alle certificazioni mediche rilasciate a partire dal 1.1.2026 nei territori interessati dalla sperimentazione e dal 1.1.2027 su tutto il restante territorio nazionale:

- a) il sostantivo «disabile» deve intendersi riferito al termine «persona con disabilità»;
- b) l'aggettivo disabile associato a «familiare», «soggetto», «figlio», «genitore», «alunno» deve intendersi riferito al termine: «con disabilità»
- c) le parole «con connotazione di gravità», «in situazione di gravità», «con disabilità grave», ove siano relative alle persone indicate alle lettere a) e b), devono intendersi riferite al termine «con necessità di sostegno elevato o molto elevato».
- d) le parole «disabile grave» e «disabile in situazione di gravità» devono intendersi riferite al termine «persona con necessità di sostegno intensivo».

ART. 1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

- 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 18 gennaio 2024 all'art. 8 e all'art. 30 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.
- 2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28.
- 3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
- 4) Le parti concordano sull'eventualità di stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario.
- 5) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell'art. 462 del decreto legislativo n. 297/94 a seguito della stipula definitiva del presente contratto che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla sua certificazione.
- 6) Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d'ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza titolarità definitiva, compresi i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell' Elevata Qualificazione per i quali vige il vincolo di cui all'articolo 35, comma 5 *bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvi i casi di soprannumero di cui all'articolo 44 del presente Contratto.
- 7) Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche al personale immesso in ruolo in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, commi 5 e ss., del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
- 8) Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano altresì al personale immesso in ruolo all'esito delle procedure selettive di cui all'art. 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- 9) Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla stipulazione del Contratto Collettivo nazionale di comparto.

TITOLO I

PERSONALE DOCENTE

ART. 2 - DESTINATARI

1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano a tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità di cui al successivo art. 6.

Si precisa che per richiesta puntuale di sede di cui al primo periodo del presente comma si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica.

In tal modo, ai sensi dell'art. 30, comma 4, lettera a-a1), del C.C.N.L. 18 gennaio 2024, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, lettera f), del D.L. 73/2021.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'art. 13 del presente contratto, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera h), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 20, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono validi:

- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento;
- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all'anno di iscrizione nelle GAE.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere

dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 5 possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto art. 5, comma 10, sono validi:

- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente;
- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

5. I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compresi il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono esprimere preferenze ai sensi dell'art. 6, comma 1 del presente contratto. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a titolarità definitiva prima delle operazioni relative alla III Fase secondo l'articolo 6 del presente contratto. A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d'ufficio la titolarità disponibile su provincia, seguendo la tabella di viciniorietà tra comuni, a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune. I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d'ufficio sui posti di istruzione per l'età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette. In caso di mancata presentazione della domanda i docenti di cui al presente comma sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d'ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine dei Bollettini.

Si precisa che i docenti non abilitati, vincitori della procedura concorsuale di cui al D.M. 205 del 26 ottobre 2023, individuati su provincia dopo il 31 agosto sulla base delle graduatorie approvate entro il 31 agosto precedente all'anno scolastico di riferimento, e che non abbiano stipulato contratto a tempo determinato, ottengono la sede di titolarità all'esito delle operazioni di mobilità.

6. Considerato quanto previsto dall'art. 34, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 gennaio 2024, ai docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, è comunque garantita, in deroga ai vincoli di permanenza di cui ai medesimi commi, la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrino nelle seguenti categorie:

- a) genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

- 1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
- 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità), secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola la mobilità. La predetta documentazione/ certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità.

I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune o distretto sub comunale siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

Il comune di residenza degli assistiti e dei figli minori di quattordici anni può essere indicato a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.

L'indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.

7. Per i beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992 le condizioni che disciplinano l'espressione della preferenza di cui al precedente comma devono intendersi riferite al proprio comune di residenza.

ART. 3 - MOBILITÀ TERRITORIALE

1. La mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 si svolge per scuole.

2. I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità sono riammessi nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti nell'apposita O.M..

3. Il Ministro dell'istruzione e del merito su richiesta del Dipartimento della Pubblica sicurezza, può disporre il trasferimento o l'assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni del presente contratto, al personale nei cui confronti vengono applicate le speciali misure di sicurezza previste dal decreto-legge 15 maggio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, o per eccezionali motivi di sicurezza personale.

La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita nei percorsi di protezione di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, può presentare, in qualunque momento, domanda di trasferimento o di assegnazione provvisoria per una provincia o comune diverso da quello di residenza, o distretto sub comunale nel caso di comuni con più distretti, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune in cui presta l'attività lavorativa.

La lavoratrice deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, comprovante l'inserimento nei percorsi di protezione di cui al citato art. 24, comma 1, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione.

4. Salvo quanto previsto per i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti e per le sezioni carcerarie ed ospedaliere o per le sezioni di scuola speciale, nonché per i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'istruzione degli adulti, le preferenze di scuola vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.

5. In applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 107/15 che prevede: *'al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa'*, per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenza di cui al successivo articolo 13.

6. Il personale titolare nei comuni che hanno modificato nell'ultimo triennio la propria collocazione provinciale partecipano a domanda alla mobilità per la provincia di precedente titolarità o a quella per la provincia di nuova titolarità. Nel primo caso i docenti partecipano alla fase dei movimenti nella provincia di precedente titolarità in posizione paritaria con i docenti titolari nella stessa provincia. Pertanto, prima delle operazioni di mobilità, essi otterranno la modifica della provincia di titolarità a cura dell'ufficio scolastico competente.

7. Il personale docente titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento o soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle preferenze richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella scuola di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d'ufficio al fine di ottenere una nuova titolarità. Le modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d'ufficio e l'ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.

8. Il personale docente titolare su posto di sostegno della scuola secondaria, ma privo del titolo di abilitazione all'insegnamento su posto comune, non può presentare domanda di mobilità territoriale per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune.

ART. 4 - MOBILITÀ PROFESSIONALE

1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici e ai docenti in possesso di specializzazione sul sostegno per altro grado di istruzione anche se privi di abilitazione all'insegnamento sul grado richiesto.

2. Il personale che ottiene la mobilità professionale acquisisce la titolarità secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

3. In particolare può chiedere il passaggio:

nel ruolo della scuola dell'infanzia, purché in possesso dell'abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia:

- a) il personale insegnante delle scuole primarie;
- b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;
- c) il personale educativo

nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole primarie:

- a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia;
- b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
- c) il personale educativo

nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso dell'abilitazione (2):

- a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado;
- b) il personale educativo

nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado, purché in possesso dell'abilitazione (2):

- a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;
- b) il personale educativo;
- c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;

nel ruolo della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:

- a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ad aver superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

4. Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:

- a) insegnanti di scuola dell'infanzia;
- b) insegnanti di scuola primaria;
- c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;

d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

detto personale deve essere in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali magistrali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10.3.1997, art. 2 commi 1 e 3).

5. Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell'ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da:

a) insegnanti di scuola dell'infanzia;

b) insegnanti di scuola primaria;

c) personale educativo;

d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;

e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

detto personale deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni (2 bis).

6. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) per la provincia e anche per più province secondo quanto previsto dal successivo articolo 6. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

7. Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:

- dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione (2);

- dagli insegnanti tecnico-pratici, che siano in possesso del titolo di accesso di cui al DPR 19/2016 di riordino delle classi di concorso e successive modifiche e integrazioni tabella B (2bis).

8. Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado, il passaggio di cattedra può essere chiesto, tenuto conto della configurazione delle classi di concorso, nell'ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado per qualunque classe di concorso purché l'aspirante sia in possesso della specifica abilitazione. Nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso, sulla base di quanto previsto al precedente comma 7.

9. I docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse possono chiedere il passaggio di cattedra e/o di ruolo compresi i docenti delle classi C999 e C555.

10. I docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione, possono chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo nella stessa provincia.

(1) Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10/3/1997 e del DPR del 25 marzo 2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria.

(2) Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR n. 19/2016 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi. L'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n. 255, consente il passaggio sull'altra classe di concorso accorpata.

(2 bis) I titoli di accesso per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR n. 19/2016 e successive integrazioni e modifiche tabella B hanno comunque valore ai fini dei passaggi.

ART. 5 – MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

I docenti titolari sui posti per l'insegnamento dell'educazione motoria istituiti nella scuola primaria partecipano alle operazioni di mobilità con le regole previste per tutti gli altri docenti, con le seguenti precisazioni.

Per l'individuazione del soprannumerario in caso di riduzione di posti del corrispondente organico nella istituzione scolastica di titolarità, anche a seguito di dimensionamento, si applicano le regole previste per tutti gli altri docenti.

I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra.

La mobilità professionale verso i posti di educazione motoria è consentita ai docenti titolari su altro posto/classe di concorso in possesso della specifica abilitazione conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario.

I docenti titolari sui posti di educazione motoria partecipano alla mobilità professionale dai posti di educazione motoria verso altre tipologie di posto/classe di concorso per le quali siano in possesso della specifica abilitazione.

ART. 6 – PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

2. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

I fase: trasferimenti all'interno del comune;

II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

3. La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e delle precedenza.

4. In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande secondo quanto previsto dall'apposita O.M. sulla mobilità, fermo restando per ciascuna domanda i limiti di cui al comma 1.

5. Le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'Allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali.

Secondo l'ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. In tal caso non si applica il vincolo di cui all'articolo 2, comma 2 del presente contratto, fatta salva l'eventuale applicazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 3.

6. Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato.

7. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua slovena e per i posti dei licei europei, è necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere o meno la preferenza per tali tipologie. Per i posti speciali di infanzia e primaria si rimanda ai successivi articoli 24 e 25.

ART. 7 – RIENTRI, ASSEGNAZIONI, RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA, OPZIONE PER I DOCENTI DI CUI AL D.M. N. 237/2021

1. Le operazioni di mobilità del personale docente sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l'abilitazione nello stesso limite di cui al comma 6 del successivo articolo 8. Sono fatte salve, per tali docenti, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.

2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L'assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, garantendo, comunque, all'interessato di produrre istanza di trasferimento nell'ambito dei trasferimenti di cui all'art. 6.

3. Per il personale docente, già passato in ruolo diverso di insegnamento del comparto scuola, il Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dei movimenti previsti, dispone la restituzione al ruolo di provenienza di quanti sono transitati in ruolo diverso, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui posti rimasti

vacanti e disponibili destinati alla mobilità, all'esito delle operazioni di mobilità. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell'accesso al ruolo precedente.

4. Ai sensi dell'art. 515, del D.lgs. n.297 del 16 aprile 1994 il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo può, a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza nell'ambito della provincia di precedente titolarità con effetto dall'anno scolastico successivo.

La richiesta va presentata al Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico regionale entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova.

Il provvedimento di restituzione è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità all'esito delle operazioni di mobilità, ed a condizione che il docente non presenti domanda di mobilità; il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.

In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.

5. Esclusivamente per il primo anno scolastico di attivazione dei posti per l'insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori nella scuola secondaria di I grado, i docenti titolari su posto comune e di sostegno che abbiano conseguito, con esito positivo, il titolo di cui all'art. 2 della legge 1^o ottobre 2024, n. 150, e che abbiano effettuato almeno un anno scolastico di servizio di insegnamento nell'ambito della sperimentazione di cui al decreto ministeriale n. 237/2021, possono optare, prima delle operazioni di mobilità ordinaria relative al predetto anno scolastico, per il passaggio al posto d'insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori nella medesima istituzione scolastica in cui è stata svolta la sperimentazione, acquisendone la titolarità.

Tale opzione è esercitata esclusivamente nell'ambito della stessa classe di concorso/tipo posto di titolarità (esempio: il docente titolare della classe di concorso di lettere nella scuola secondaria di I grado può optare per il corrispondente insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori nella scuola secondaria di I grado di titolarità).

La disposizione di cui al presente comma si applica:

- alle cattedre costituite interamente per l'insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori;
- alle cattedre miste costituite internamente all'istituzione scolastica (ovvero composte da ore curriculari ordinarie e da ore destinate all'insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori);
- alle cattedre con completamento orario presso altra istituzione scolastica purché composte con contributo orario relativo al metodo didattico differenziato Montessori.

Le disposizioni applicative delle operazioni di mobilità da e per i posti per l'insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori nella scuola secondaria di I grado sono definite nell'annuale ordinanza sulla mobilità.

ART. 8 - SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ

1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:

- a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;

b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;

c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato.

d) Dalle predette disponibilità vanno detratti:

1. i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7, commi 1 e 2;

2. per ciascun anno del triennio di vigenza del presente contratto, a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

2-bis. i posti di cui al precedente art. 7, comma 5, destinati ai docenti di cui alla medesima disposizione;

3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.

4. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali.

5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase.

6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale.

Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).

7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nell'a.s. 2025/26 viene assegnato alle operazioni di mobilità, nell'a.s. 2026/27 alle immissioni in ruolo, nell'a.s. 2027/28 nuovamente alle operazioni di mobilità.

8. Il calcolo del contingente di cui al comma 6 del presente articolo viene effettuato arrotondando all'unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale. (1)

9. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei movimenti in uscita della terza fase vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita, i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, salvaguardando il personale in esubero sulla provincia.

Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuo ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

10. Per il personale di cui all'articolo 18 bis del presente contratto, il calcolo dei contingenti di cui ai commi precedenti avviene nella fase H-bis dell'allegato 1.

(1) Si allega una tabella esemplificativa del calcolo:

Anno scolastico 2025/2026 (posto dispari destinato alla mobilità)

Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%)	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
di cui il 50% destinati ai trasferimenti	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
di cui il restante 50% destinati alla mobilità professionale	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

Anno scolastico 2026/2027 (posto dispari destinato alla immissione in ruolo)

Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
di cui 50% destinati ai trasferimenti	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
di cui il restante 50% destinati alla mobilità professionale	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4

Anno scolastico 2027/2028 (posto dispari destinato alla mobilità)

Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%)	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
di cui il 50% destinati ai trasferimenti	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
di cui il restante 50% destinati alla mobilità professionale	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

ART. 9 – MODALITÀ DI INDICAZIONE DELLE SEDI DI ORGANICO

1. Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell'infanzia sono utilizzabili i posti dell'organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi. I posti dell'organico, di sostegno e di tipo speciale sono richiedibili mediante l'indicazione del codice di scuola sede di organico docenti.

2. Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell'organico dell'autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti di educazione motoria, i posti per l'insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere.

3. Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell'organico sono richiedibili mediante l'indicazione del codice sede di organico docenti. I posti per l'insegnamento della lingua inglese dell'organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese (1). I suddetti docenti devono esprimere l'ordine di preferenza tra posto comune e lingua. In assenza di indicazione prevale la richiesta su posto di lingua.

L'organico di scuola dell'infanzia e di scuola primaria relativo agli istituti comprensivi è richiedibile tramite l'indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico dei docenti.

Detti posti sono assegnati secondo le fasi previste dal comma 2 dell'art.6 del presente contratto.

4. L'organico delle scuole secondarie di I e II grado è richiedibile mediante l'indicazione del codice sede di organico risultante dai bollettini.

(1) Titoli richiesti: a) superamento concorso per esami e titoli a posti d'insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell'idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese; idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria nell'ambito dei concorsi ordinari; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero; oppure c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l'insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria; oppure d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all'estero.

ART. 10 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE AI CENTRI TERRITORIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI CUI AL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012 N. 263 NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

1. I movimenti a domanda sui posti dei centri per l'istruzione degli adulti previsti dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 nella scuola primaria e nella secondaria di I grado vengono disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatto richiesta nel modulo domanda.

2. Per l'indicazione delle preferenze su scuola, gli interessati potranno utilizzare gli specifici codici sede di organico riportati sui Bollettini Ufficiali.

3. L'indicazione di preferenza di comune o distretto o provincia non include le sedi di organico eventualmente situate in altre province.

ART. 11 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI CON TITOLARITÀ SU SCUOLA - CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE

1. Nell'indicazione delle preferenze, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatto esplicita richiesta nel modulo domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze. Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato.

2. Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su quest'ultima cattedra. Pertanto, all'esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l'effettiva tipologia di cattedra interna o esterna.

3. Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell'organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell'ufficio territorialmente competente.

4. I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.

5. Si precisa che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario.

6. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti:

1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

- a) le cattedre interne alle scuole;
- b) le cattedre orario esterne stesso comune;
- c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi;

2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

- a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
- b) le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino;
- c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino;

7. In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all'esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri.

8. Qualora, a seguito di contrazione di ore nell'organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d'istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto, tenendo conto che i titolari entrati a far parte dell'organico dal precedente 1° settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all'art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, o in assenza di richieste, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13, comma 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d'istituto.

ART. 12 - PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

1. Coloro che desiderano il trasferimento, all'interno dello stesso istituto, dal corso diurno al corso serale, devono farne specifica richiesta riportando il codice corrispondente al corso serale; parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale al corso diurno, sempre nell'ambito dello stesso istituto, devono farne specifica richiesta riportando il relativo codice.
2. Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali, devono ugualmente formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.
3. Nel caso in cui l'insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (comune, distretto, provincia), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, deve farne esplicita richiesta nella apposita casella del modulo domanda. Tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.
4. La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario esterna fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corsi serali.
5. Sempre con riguardo alle preferenze sintetiche si fa presente che, qualora il docente abbia richiesto anche il corso serale, barrando l'apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:
 - a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
 - b) corso serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino.

ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE.

Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I) DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- 1) personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
- 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del decennio successivo al provvedimento suddetto. (1)

La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente all'interno della provincia e della tipologia di posto di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del decennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto (2). A tali fini il personale docente interessato deve riportare nella apposita casella del modulo domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo", facente parte dell'apposito allegato all'O.M. o del modello predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto V).

L'obbligo inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta adempiuto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l'interessato ometta di indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo decennio, oppure non allegi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell'ultimo decennio.

Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata alla sede di organico che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo decennio (2). Nella scuola dell'infanzia la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata alla sede di organico che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo decennio (3).

L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno del decennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria all'interno della provincia, qualora il medesimo richieda e abbia richiesto, in ciascun anno del decennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel decennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora

venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.

La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità/incarico viene altresì riconosciuta, nel decennio, al docente in esubero nella provincia e precedentemente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto, qualora l'interessato richieda, in ciascun anno del decennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nel decennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del decennio iniziale.

Nei riguardi del personale docente soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del decennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale docente che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente con disabilità) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune o distretto sub comunale è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), nel caso in cui nel comune o distretto sub comunale non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura (4).

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (5)

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza alle seguenti categorie di docenti, in ordine di priorità nelle operazioni:

A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità (7). L'impossibilità dei genitori a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola la mobilità;

B) coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;

C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi. (7)

La precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle precedenti lettere C) e D) a condizione che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Il personale docente appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (4) ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto sub comunale del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda.

Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Per i comuni composti da più distretti sub comunali sarà sufficiente esprimere il distretto sub comunale del domicilio dell'assistito prima di esprimere preferenze di altri comuni.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.

Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola i trasferimenti. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

V) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

Il personale docente beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel decennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (2). Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di posto di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nel modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato decennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (9) (10).

Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri di istruzione per gli adulti, per il rientro nel comune del centro territoriale considerando a tali fini le cattedre disponibili nelle sedi di organico del comune indicato.

Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità si intende il comune sede di distretto.

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o distretto. La precedenza si applica solo per il comune incluso nella preferenza sintetica distretto.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nel decennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del decennio iniziale.

Nei riguardi del personale docente soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come precedenza in ciascun anno del decennio il rientro nel comune, l'aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (6)

In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale docente coniuge (6) convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, all'atto del trasferimento d'autorità o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale del coniuge militare, nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune o distretto sub comunale nel quale è stato trasferito d'autorità il coniuge,

ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d'autorità il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto sub comunale, per i comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dall'O.M. che regola la mobilità.

I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'autorità del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dall'O.M. sulla mobilità nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste dall'O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di parità, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato o, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto sub comunale, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande previsto dall'O.M. sulla mobilità.

Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d'ufficio.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017

Il personale docente che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017, e successive modificazioni e integrazioni, ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO. I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:

- a) l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV), si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito;
- b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV).

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L'esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge, alla parte dell'unione civile, o al convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 disabile in situazione di gravità o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile") purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Per gli amministratori degli Enti Locali e per i consiglieri di parità tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra;

- c) il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all'individuazione dei perdenti posto.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE

- a) Le precedenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento.

Le precedenze di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, compresa l'individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento.

- b) In riferimento a quanto previsto al precedente art. 11 comma 8, il diritto all'esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi).

4. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE

Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

1) L'obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno di cui all'art. 23 del presente contratto non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno.

(2) I docenti che intendano usufruire della precedenza per il rientro nell'istituto di precedente titolarità, su un posto dell'organico del medesimo, devono indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione della sede di organico.

(3) I docenti della scuola dell'infanzia che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente titolarità, su un posto dell'organico del medesimo, devono indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del circolo sede dell'organico di scuola dell'infanzia in cui hanno diritto alla precedenza.

(4) Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

(5) La figura dell'amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all'istituto della tutela legale.

(6) Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile.

(7) Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

(8) Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, di cui all'O.M. relativa ai trasferimenti venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste attestanti il diritto alla fruizione dei giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.

(9) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra.

(10) Il personale docente, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un decennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune.

ART. 14 - ASSISTENZA AI FAMILIARI CON DISABILITÀ

Il personale docente, parente, affine o affidatario, non richiamato nel precedente art. 13, comma 1, punto IV, che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità.

Al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

ART. 15 - PERSONALE DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO

1. Per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 si applicano al personale docente appartenente ai ruoli delle province autonome di Bolzano e di Trento e ai docenti che chiedono il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo in provincia di Trento, provenienti da altra provincia, le disposizioni della contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità prevista rispettivamente da:

- decreto legislativo 24.07.1996 n. 434;
- D.P.R. 15.07.1988 n. 405 e successive modifiche e integrazioni;
- dai conseguenti contratti collettivi provinciali in vigore.

2. Ai fini della complessiva mobilità interprovinciale si applicano le disposizioni contenute nel presente contratto, fatte salve le determinazioni delle province autonome di Bolzano e Trento in materia, tenuto conto di quanto previsto dal comma 77 dell'articolo 1 della legge 107/2015, nonché per la provincia di Bolzano dal comma 191 dell'articolo 1 della legge 107/2015 e per la provincia di Trento

dal decreto legislativo n. 405/1988 come successivamente modificato ed integrato e dalla legge provinciale n.5/2006 e ss.mm..

ART. 16 - PERSONALE DOCENTE TRASFERITO D'UFFICIO PER INCOMPATIBILITÀ

1. Il personale docente trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468, del decreto legislativo n. 297/94, per incompatibilità con la scuola o con la sede non può ottenere il trasferimento, né a domanda né d'ufficio, né l'assegnazione provvisoria per la scuola o la sede di organico dalla quale è stato trasferito.

ART. 17 - CONTENZIOSO

1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall'O.M. sulla mobilità. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche legislative intervenute in materia di conciliazione ed arbitrato, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l'Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell'Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell'esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.

3. L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'amministrazione nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. L'esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DOCENTI NELLE SCUOLE DIMENSIONATE

1. INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE SOPRANNUMERARIO

A) Unificazione di due o più istituzioni scolastiche.

Nel caso in cui due o più istituzioni vengano accorpate per costituire una nuova istituzione scolastica, con conseguente costituzione di un unico organico, tutti i docenti titolari nell'anno scolastico precedente il dimensionamento, distinti per grado/tipologia di posto/classe di concorso, confluiscono in un'unica graduatoria ai fini della individuazione del perdente posto determinato per l'anno da cui decorre il dimensionamento.

Il personale non perdente posto acquisisce la titolarità nel nuovo istituto (mantenendo il punteggio relativo alla continuità maturato presso la scuola di precedente titolarità); per l'assegnazione alle

sedi/plessi che costituiscono il nuovo istituto, è fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5 dell'art. 3.

La procedura è la medesima sia nel caso di attribuzione di un nuovo codice, sia nel caso in cui una delle istituzioni oggetto di dimensionamento mantenga il codice meccanografico precedente.

B) Accorpamento di singoli plessi/sedi/indirizzi di studio provenienti da una precedente scuola autonoma e che confluiscono in una diversa istituzione scolastica.

Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi/sedi/indirizzi di studio confluiscono in altra istituzione scolastica già esistente, determinando la costituzione di una nuova istituzione scolastica, tutti i docenti assegnati nell'anno scolastico precedente il dimensionamento nei plessi/sedi medesimi possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza.

I docenti assegnati nell'anno scolastico precedente su più sedi o più indirizzi di studio possono esercitare l'opzione nella sede/indirizzo dove svolgono servizio per l'intero orario settimanale o in una quota pari o superiore al 50% dell'orario stesso.

L'ufficio competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità procede ad assegnare la titolarità dei docenti nella istituzione scolastica che a seguito di dimensionamento ha acquisito la sede/indirizzo di opzione. Ai fini dell'individuazione del soprannumerario, in ciascuna scuola di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprendente tutti i docenti optanti per tale istituzione scolastica (che mantengono il punteggio relativo alla continuità maturato presso la scuola di precedente titolarità) nonché tutti i docenti già titolari nell'istituzione scolastica medesima nel caso questa abbia conservato totalmente la precedente composizione.

La procedura è la medesima sia nel caso di attribuzione di un nuovo codice a tutte le istituzioni scolastiche derivanti dal dimensionamento, sia nel caso in cui una o più istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento mantenga o mantengano il codice meccanografico precedente.

I docenti in servizio nel plesso/sede/indirizzo di studio confluito in altra istituzione scolastica che non esercitano l'opzione rimangono a far parte dell'organico di precedente titolarità ai fini dell'individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora la istituzione scolastica di titolarità risulti soppressa per effetto del dimensionamento. In quest'ultimo caso usufruiscono, a domanda, della precedenza prevista all'articolo 13, punto II), per il rientro in una delle scuole derivanti dal dimensionamento.

C) Cessazione del funzionamento conseguente a chiusura per soppressione di una istituzione scolastica e attribuzione delle relative classi ad altre istituzioni scolastiche.

Nel caso in cui si determini la cessazione del funzionamento di un istituto e l'attribuzione delle classi a più istituti dello stesso grado, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.

L'ufficio scolastico competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, distinta per grado/tipologia di posto/classe di concorso, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola in cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, vengono assegnati sui posti delle istituzioni scolastiche risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa (mantenendo nella sede di nuova titolarità il punteggio di continuità già maturato presso la scuola di precedente titolarità).

I docenti delle istituzioni scolastiche non sopprese e/o gli ex titolari della scuola soppressa, individuati come soprannumerari, usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto all'articolo 13, punto II).

2. FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui al precedente comma si applicano i criteri previsti negli articoli del presente C.C.N.I. relativi all'individuazione del perdente posto e nella tabella di valutazione dei titoli e dei servizi per le parti riferite ai trasferimenti d'ufficio e all'individuazione del

soprannumerario. Il servizio pre-ruolo e quello in ruolo diverso in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato 2 per la mobilità d'ufficio.

Nelle operazioni di cui al presente articolo si tiene conto delle precedenze comuni di cui all'art. 13 solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto (art. 13 comma 2) e non anche ai fini della riassegnazione nel plesso/sede/indirizzo di studio nell'ambito del singolo dimensionamento.

3. DISPOSIZIONI COMUNI

I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica mediante le modalità contenute nel presente articolo hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto. Il personale trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nel decennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro alle condizioni previste dall'art. 13, comma 1, punto II e V del presente C.C.N.I..

ART. 18 BIS - MOBILITÀ DA E PER LE PROVINCE STATALI DI NUOVA ISTITUZIONE

1. Fatto salvo il diverso caso previsto dall'art. 3, comma 6, i trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto territoriale e amministrativo di competenza, per effetto dell'istituzione di nuove province statali, sono disciplinati con i criteri di seguito definiti.

Per consentire l'eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale la cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui sopra, le relative operazioni di mobilità sono disposte secondo l'ordine e con le priorità previste nei successivi commi.

In presenza di procedimenti di dimensionamento di istituzioni scolastiche situate nei comuni di cui sopra, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 del presente C.C.N.I..

2. Personale docente

A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma, nei 10 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti dopo i trasferimenti in ambito provinciale secondo quanto disposto nel punto H-bis dell'Allegato 1 del presente C.C.N.I. e prima dei movimenti della terza fase, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.

B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente C.C.N.I. fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).

C) Il personale trasferito d'ufficio nel decennio antecedente al presente C.C.N.I. in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità, mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall'art. 13, comma 1, punto II e V del presente C.C.N.I..

ART. 19 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA

1. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti di educazione motoria, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti ad indirizzo didattico differenziato, su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali. Per l'individuazione del soprannumero nei confronti del personale appartenente alle predette categorie si procede con le modalità enunciate nei successivi commi del presente articolo.

2. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto. Per i posti di sostegno l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) sostegno vista; B) sostegno udito; C) sostegno psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all'interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d'ufficio, al trasferimento su tale posto.

3. Nell'organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese, educazione motoria). Nella scuola primaria il personale in soprannumero per l'insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'istituto. A tal fine l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

4. Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall'O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali (1). Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni. Il servizio pre-ruolo e in ruolo diverso in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato 2 per la mobilità d'ufficio. Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punto I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M.. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

5. I dirigenti scolastici, sulla base del nuovo organico e delle graduatorie di cui al comma 4, devono notificare formalmente, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all'eventuale domanda di passaggio di ruolo.

6. Ai fini dell'eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l'istruzione dell'età adulta, attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari di ciascuna sede di organico del centro territoriale in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera C) della citata tabella per i trasferimenti d'ufficio sulla base del servizio di ruolo prestato nel centro territoriale medesimo.

7. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo (3);
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

I docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli), che dovranno essere riportati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

(2) Il personale docente trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nel decennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso del decennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

(3) a tal fine non sono considerati coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola.

ART. 20 - TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA

1. Il trasferimento d'ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella graduatoria compilata dal dirigente scolastico secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo, che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente posto, fermo restando che l'accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d'ufficio.

2. I docenti da trasferire d'ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla apposita tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

3. L'insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico competente secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo, qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi dei successivi commi del presente articolo, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della citata graduatoria. Il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza di cui all'art. 23 del presente contratto e riportando i titoli di specializzazione posseduti. Qualora il

docente non presenti il suddetto modello, il dirigente scolastico provvede a comunicare tutti i dati di cui sopra all'ufficio territorialmente competente.

4. L'ufficio territorialmente competente effettua un controllo dell'esattezza delle indicazioni fornite dall'insegnante ed apporta le eventuali rettifiche.

5. L'insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente. Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

6. Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. Ovviamente, le preferenze espresse, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.

7. In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui all'art. 13, comma 1, punto II) del presente contratto viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo decennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

8. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, anche di posto lingua, se richiesto da docente avente titolo e titolare di posto comune, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico. Analogamente, per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia di sostegno richiesta sul modulo domanda, nella scuola di titolarità dell'interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.

9. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1). In subordine, l'insegnante viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali. Tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all'art 13 e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda.

10. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sulla provincia.

11. Quanto precede si attua, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell'ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno.

13. Qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, l'ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1) inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per la quale l'interessato posseda il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di sostegno per il quale posseda il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile l'insegnante è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato ad una delle scuole o posti disponibili nei comuni più vicini a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale posseda il relativo titolo.

14. Qualora, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti titolari di posto di sostegno, l'ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell'ambito della prima fase dei movimenti (1), inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l'interessato posseda il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale posseda il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale posseda il relativo titolo.

15. Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui ai precedenti commi nell'ambito dell'intera provincia l'ufficio territorialmente competente li assegna definitivamente o provvisoriamente, a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno di cui all'art. 23 del presente contratto, a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune), secondo le modalità indicate nei precedenti commi 9 e 10. Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare ed in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale.

16. L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma su posto comune, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nella scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.

17. Quanto previsto dai precedenti commi si attua qualora durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione considerando posti

della stessa tipologia di posto di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà. Nel caso di cui al comma 16, le posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso delle operazioni, ai fini dell'assegnazione a posto normale nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà, esclusivamente qualora permanga l'assenza di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nell'intera provincia.

18. Gli insegnanti titolari nei centri di istruzione degli adulti attivati ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o altri centri territoriali.

Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni vicini, quale sede di provenienza dei predetti docenti, è quello del centro territoriale medesimo.

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto in uno dei CTP del medesimo CPIA provinciale, se richiesto dal docente soprannumerario tra le preferenze utilizzando lo specifico codice sede di organico di cui all'art.10 del presente contratto, il trasferimento viene disposto con priorità nei movimenti di I fase anche se tra CTP di comuni diversi.

19. Qualora non sia stato possibile trasferire a domanda i docenti di cui al comma precedente, vengono trasferiti d'ufficio considerando i posti di tipo comune secondo quanto previsto dai precedenti commi 9 e 10.

(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto sub comunale di titolarità, e poi sui distretti vicini compresi nel comune di titolarità secondo l'ordine del Bollettino.

ART. 21 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

1. Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Il servizio pre-ruolo e in ruolo diverso in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato 2. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere A) e D) della Tabella A)-A2 di cui all'Allegato 2 sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni autonomia scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) sostegno vista; B) sostegno udito; C) sostegno psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d'ufficio al trasferimento su tale posto. Nella scuola secondaria di II grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione delle previgenti aree di sostegno.

2. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.

3. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e pubblicano all'albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (1). Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

4. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 3, e nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, devono notificare tempestivamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

5. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all'O.M. sulla mobilità, nei termini e secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni.

6. Per l'individuazione del soprannumerario sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente formula distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti centri.

7. Tutti gli interessati devono innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo domanda.

L'insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Non si dà seguito al trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.

In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui all'art. 13, comma 1, punto II) del presente

contratto viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo decennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

Si dà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.

8. Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.

Si dà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.

Si precisa, alla luce di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, punto II del presente contratto, che nei casi di cui al presente comma vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.

9. Nei confronti dei docenti titolari su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata nella misura prevista dalla lettera C della Tabella di cui all'Allegato 2 con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nel centro territoriale medesimo.

10. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l'ufficio territorialmente competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie di cui al comma 3, formulate sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del Codice dell'Amministrazione Digitale, pubblicano all'albo la comunicazione dell'ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare, con le modalità previste dal predetto Codice, entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all'O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l'interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità. I dirigenti scolastici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del Codice dell'Amministrazione Digitale, invieranno immediatamente all'ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.

11. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

I docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

12. Si rammenta che negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all'organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.

(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli), che dovranno essere riportati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

(2) Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel decennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso del decennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

1. L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sull'organico dell'autonomia del proprio istituto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico ai sensi del presente contratto, può partecipare ai trasferimenti a domanda.

2. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento secondo le modalità indicate ai successivi commi.

3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.

4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d'ufficio. Ovviamente, le preferenze espresse vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.

5. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.

6. In ogni caso non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

7. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio in

una scuola del comune di titolarità (1). In subordine, l'insegnante viene trasferito in una scuola di un comune viciniore sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà (1) all'uopo predisposta e pubblicata prima dell'effettuazione dei movimenti secondo l'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1.

8. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di istruzione per l'età adulta. Tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all'art. 13 del presente contratto e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda.

8-bis. I docenti titolari nei centri di istruzione degli adulti individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o ad altri centri territoriali.

Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni viciniori, quale sede di provenienza dei predetti docenti, è quello del centro territoriale medesimo.

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto in uno dei CTP del medesimo CPIA provinciale, se richiesto dal docente soprannumerario tra le preferenze utilizzando lo specifico codice sede di organico di cui all'art.10 del presente contratto, il trasferimento viene disposto con priorità nei movimenti di I fase anche se tra CTP di comuni diversi.

9. I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda. Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d'ufficio secondo le modalità indicate nei precedenti commi.

10. Per la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d'ufficio medesimo, si tiene conto di quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della graduatoria ai sensi del presente contratto.

11. Nella scuola secondaria i trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero e/o in esubero sono disposti considerando tutti i posti e le cattedre (comprese, nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi a tempo prolungato). I trasferimenti d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l'assegnazione "ex novo" su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente. Ai soli fini dell'identificazione del comune da cui procedere per l'eventuale applicazione della citata tabella di viciniorietà, la sede di provenienza dei docenti titolari sui posti attivati presso i centri territoriali viene considerata "il comune" dove si trova la sede di organico del centro territoriale di titolarità.

I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:

- 1) in scuole del comune di titolarità (1);
- 2) in scuole di comune viciniore (1) secondo la tabella di viciniorietà di cui al precedente comma 8;
- 3) sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni.

Relativamente ai punti 1) e 2) lo scorrimento delle scuole per l'assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne.

(1) l'assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d'ufficio ottenuto nel comune di titolarità o in un comune viciniore della provincia, avviene secondo l'ordine di viciniorietà in base all'ordine del Bollettino Ufficiale. Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto sub comunale di titolarità, e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità secondo l'ordine del Bollettino.

Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto con le medesime modalità di cui ai commi precedenti prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità (1) e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (1).

In ciascuna delle fasi predette, nella scuola secondaria di I grado, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

1. sostegno per disabili psicofisici;
2. sostegno per disabili dell'udito;
3. sostegno per disabili della vista.

12. Dopo l'effettuazione dei trasferimenti, qualora sussistano ancora posizioni di esubero, si procederà al trasferimento d'ufficio nel comune che comprende la scuola di precedente titolarità.

ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI PER POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE NONCHE' PER I POSTI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

1. L'eventuale trasferimento a domanda e d'ufficio nell'ambito della provincia da posto di tipo speciale o ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, e, limitatamente alla scuola primaria, da posto di lingua inglese ad altro tipo posto e viceversa pur non alterando il numero dei posti globalmente disponibili in provincia, ne può variare la tipologia. Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in attesa di sede, possono non essere disponibili tutti i posti della stessa tipologia di nomina dei senza sede, che invece risultavano disponibili all'inizio delle operazioni di mobilità. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti di scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei bandi di concorso, gli uffici scolastici territorialmente competenti possono procedere alla rettifica puntuale dei singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne l'effettiva disponibilità per le nomine dei vincitori.

2. Nel corso dei movimenti interprovinciali si deve altresì tener conto delle unità di personale perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non potendo essere trasferite d'ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, devono essere sistemate su posti di tipo comune.

3. Il posto di una qualsiasi tipologia presente nell'organico dell'autonomia della scuola resosi vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es. comune, speciale, sostegno, ad indirizzo didattico differenziato, lingua inglese nella scuola primaria) eventualmente disposto nel corso dei movimenti è utilizzabile per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi, nei limiti in cui, nell'ambito della provincia medesima, non vi siano docenti soprannumerari o in attesa di sede da sistemare su posti della medesima tipologia, fatte salve le precedenza di cui all'art. 13.

I docenti titolari su posto di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato che hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale di cui ai successivi commi 7 e 9 del presente articolo non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso).

I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato, non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.

4. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.

5. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d'ufficio ai soli docenti già titolari su tali tipi posto.

6. I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e, in caso di possesso del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui posti di sostegno esprimendo la preferenza per tale tipologia di posti nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle scuole ed istituti dell'istruzione secondaria di II grado.

7. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto, tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all'art. 13 punti II) e V) del presente contratto. Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente comma. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 8 va letta nel senso della intercambiabilità nell'ambito delle tre tipologie di servizio descritte.

8. Ai fini del computo del quinquennio (che include l'eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 4-bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto) è calcolato l'anno scolastico in corso.

Ai fini del computo del quinquennio è calcolato, altresì:

- l'anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno;
- l'anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 47 del CCNL solo se prestato su posto di sostegno.

9. L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possiede il relativo titolo di specializzazione.

10. L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni, se in possesso di abilitazione, quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possiede il relativo titolo di specializzazione.

11. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

12. Gli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primarie immessi in ruolo per l'insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina,

ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.

13. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno, o a posti ad indirizzo didattico differenziato limitatamente alla scuola secondaria di I grado, se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

14. In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della partecipazione a procedure selettive di cui all'art. 11, comma 14 della legge 124 del 3.5.1999 e successive modifiche - ivi incluso l'anno in corso - nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi.

15. Analogamente a quanto disposto nel precedente comma, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell'accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali, a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della partecipazione a procedure selettive di cui all'art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999 e successive modifiche - ivi incluso l'anno in corso - nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di istruzione degli adulti.

16. I docenti che partecipano ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno possono presentare la domanda di mobilità in caso di conseguimento del titolo successivamente al termine previsto dalla O.M. sino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI.

(1) In caso di preferenza sintetica, la disponibilità per tali posti deve essere espressamente indicata nel modulo domanda

ART. 24 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI, INSEGNANTI DI SOSTEGNO E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO – SCUOLA DELL'INFANZIA

1. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per disabili psicofisici, della vista e dell'udito, salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, è richiesto il relativo titolo conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325 del decreto legislativo n. 297/94. (1)

2. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti è necessario il titolo di specializzazione per disabili della vista conseguito presso l'istituto statale "Romagnoli" o in altri istituti autorizzati dal Ministero; per il trasferimento nelle scuole speciali per sordi, il titolo di specializzazione per sordi conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti riconosciuti dal Ministero.

3. Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365 del decreto legislativo n. 297/94, ovvero il diploma di abilitazione per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico secondo il metodo Montessori, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarato corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell' art. 279 del decreto legislativo n. 297/94.

4. Per il movimento su posti di sostegno per disabili psicofisici, per disabili della vista (ciechi ed ambliopi), per disabili dell'udito (sordi e sordastri) è richiesto: il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili rispettivamente psicofisici, della vista e dell'udito conseguito al termine del corso

previsto dall'art. 325 del decreto legislativo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria ovvero il titolo previsto dall'art. 13 del D.M. 249 del 10 settembre 2010.

5. L'interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, comune, speciale e di sostegno, infine solo speciale graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto, contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).

6. Qualora l'aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle suindicate caselle, il trasferimento viene disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.

7. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con le seguenti modalità: a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente; b) in caso di preferenza sintetica viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all' O.M. sulla mobilità.

8. Nell'ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenza sintetica. Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine:

- sostegno per disabili psicofisici;
- sostegno per disabili dell'udito;
- sostegno per disabili della vista.

(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/75 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento.

(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella '2' senza aver contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.

ART. 25 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI, DI SOSTEGNO E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO, CARCERARIE – SCUOLA PRIMARIA

1. L'obbligo quinquennale di permanenza nelle scuole speciali o in classi con indirizzo didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo disposta a qualsiasi titolo.

2. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie, istituiti con legge 3 febbraio 1963, n. 72, possono produrre domanda di trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche provincia diversa, a condizione che, alla data di pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni, comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con legge 3/4/1958, n. 535 - ivi compreso l'anno scolastico in corso.

3. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario è disposto secondo le modalità del presente articolo in quanto compatibili. Al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l'anno in corso, sulle predette sedi. In tal caso l'eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall'ufficio competente. Gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda all'ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

4. Gli insegnanti di scuola primaria delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordi, scuole primarie statali per ciechi), individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali posseggono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo comune, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'obbligo quinquennale.

5. Per l'accesso alle scuole speciali, ai posti istituiti per attività di sostegno o a posti ad indirizzo didattico differenziato è richiesto:

1. scuole o posti di sostegno per disabili psicofisici, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325, del decreto legislativo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria ovvero il titolo previsto dall'art. 13 del D.M. 249 del 10 settembre 2010;
2. scuole per ambliopi o posti di sostegno per disabili della vista, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili della vista conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325, del decreto legislativo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria ovvero il titolo previsto dall'art. 13 del D.M. 249 del 10 settembre 2010;
3. scuole per sordastri o posti di sostegno per disabili dell'udito, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325, del decreto legislativo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria ovvero il titolo previsto dall'art. 13 del D.M. 249 del 10 settembre 2010;
4. posti istituiti presso gli istituti di rieducazione per minorenni, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall'art. 8, del D.P.R. 31.10.75, n. 970, nonché diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di specializzazione autorizzati dal Ministero dell'istruzione d'intesa con quello della Giustizia (1); detti posti saranno assegnati direttamente dai competenti uffici scolastici territoriali;
5. scuole ad indirizzo didattico differenziato, titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365, del decreto legislativo n. 297/94.

6. Gli insegnanti delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordi, scuole primarie statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'articolo 12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli del personale insegnante delle scuole primarie. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli delle scuole primarie che ne abbiano titolo. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1. Gli aspiranti ai passaggi debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito modello - all'ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dall'O.M.. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo.

L'elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all'albo dell'ufficio territorialmente competente alla data prevista dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola.

7. L'insegnante, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere (1), sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell'organico comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno, su posto dell'organico comune, speciale e di sostegno, ovvero infine sul solo posto speciale graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).

8. La mancata espressione di gradimento di cui al precedente comma comporta che la richiesta di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune.

9. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle, il trasferimento è disposto con le seguenti modalità: a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente; b) in caso di preferenza sintetica viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all' O.M. sulla mobilità.

10. Nel sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente, si procederà in caso di preferenza sintetica. Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Per ciascuna scuola esaminata, ai fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine:

- sostegno per disabili psicofisici;
- sostegno per disabili dell'udito;
- sostegno per disabili della vista.

(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/1975 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento.

(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella '2' senza aver contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.

ART. 26 – SOSTEGNO E SCUOLE SPECIALI NELLA SCUOLA SECONDARIA

1. I posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado possono essere assegnati nell'ambito delle tre tipologie solo ai docenti in possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all'istanza di trasferimento. Le preferenze saranno esaminate secondo l'ordine espresso dall'aspirante. Ove l'interessato abbia validamente indicato, nell'apposita sezione del modulo domanda, il possesso di più titoli validi per l'accesso a diverse tipologie di sostegno, il docente è assegnato in titolarità nella prima preferenza espressa che possa essere soddisfatta nell'ordine di scelta indicato. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenza sintetica.

2. In analogia a quanto previsto per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, gli insegnanti di scuola secondaria titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre, in possesso del titolo valido per l'accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso. Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l'ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate. Nell'ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda. Non è prevista la fase di compensazione nell'ambito delle tre tipologie di sostegno.
3. Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 22, comma 11.
4. Nelle graduatorie comprendenti gli aspiranti al passaggio di cattedra sono inseriti i docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del decreto legislativo n. 297/94, in possesso del titolo di studio, dell'abilitazione e dell'anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse istituzioni.
5. Apposite graduatorie saranno compilate per i docenti di ruolo delle scuole secondarie di I grado che, in possesso della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del decreto legislativo n. 297/94, chiedono il passaggio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità.
6. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del decreto legislativo n. 297/94, individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali possiedono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'obbligo quinquennale.
7. I posti di cui al presente articolo sono gestiti direttamente dagli uffici scolastici territoriali competenti e le graduatorie pubblicate all'albo dei medesimi.
8. È consentito il passaggio a cattedre negli istituti statali per non vedenti e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti per non vedenti è prescritto il possesso anche della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del decreto legislativo n. 297/94.
9. È consentito, infine, il passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di II grado a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordi, previsti dall'art. 67 della L. 270/82, e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di II grado per sordi è prescritto il possesso anche della specializzazione di cui al citato art. 325, del decreto legislativo n. 297/94.
10. Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordi a cattedre negli istituti comuni è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo, ivi compreso quello in corso.
11. Le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a istituti per sordi e ad istituti per non vedenti debbono essere indirizzate all'ufficio territorialmente competente della provincia richiesta. Detti posti sono gestiti direttamente dagli uffici scolastici territoriali competenti e le graduatorie sono pubblicate, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all'albo dei medesimi.
12. Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordi e da istituti per non vedenti a istituti comuni, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate all'ufficio

territorialmente competente della provincia dove l'aspirante al passaggio è titolare nel corrente anno scolastico.

ART. 27 - MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA

1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186 e dell'art. 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria, secondo quanto previsto dal presente C.C.N.I., per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata anche in diversa regione, ferma restando la collocazione dell'insegnante nel settore formativo di appartenenza.

2. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra diocesi, anche ubicata in regione diversa.

3. La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai commi precedenti è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato dall'ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.

4. Ferma restando l'assegnazione all'istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:

I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica della medesima diocesi;

II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione;

III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione;

IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse;

V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica in diocesi di altra regione.

All'interno della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

5. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate sui posti d'organico così come definiti dall'art. 2 della legge 18 luglio 2003 n. 186, tenuto conto dei posti effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre dell'anno di riferimento e fatto salvo l'accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come per il restante personale docente di cui al presente contratto.

6. In ciascuna delle fasi di mobilità per quanto compatibile sono riconosciute le precedenze previste dall'art. 13 del presente contratto. Il comune dove viene esercitata la precedenza deve trovarsi nel territorio della diocesi richiesta. Si applicano agli insegnanti di religione cattolica i punteggi previsti, ai fini della mobilità, nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto.

7. Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall'Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale.

8. Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità del servizio. Per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio negli anni scolastici dal 2015/16 al 2024/25 in riferimento alla mobilità per l'a.s. 2025/26, dal 2016/17 al 2025/26 in riferimento alla mobilità per l'a.s. 2026/27, dal 2017/18 al 2026/27 in riferimento alla mobilità per l'a.s. 2027/28.

TITOLO II

PERSONALE EDUCATIVO

ART. 28 - DESTINATARI

1. Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell'art. 4 ter, del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per singole istituzioni, comuni, province. Si possono esprimere preferenze per non più di nove province, oltre a quella di titolarità.

2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più di una provincia, la richiesta deve essere presentata con un'unica domanda secondo le modalità stabilite dall'O.M..

3. Gli istituti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni.

4. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istituti trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467 del decreto legislativo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468 del decreto legislativo n. 297/94. L'ufficio territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal competente ufficio dei procedimenti disciplinari.

ART. 29 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:

I fase: trasferimenti all'interno dello stesso comune;

II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale nel limite del cinquanta per cento delle disponibilità provinciali considerato il personale in esubero. In caso di posto unico o dispari lo stesso viene assegnato con le medesime regole previste per il personale docente secondo l'articolo 8 del presente contratto.

2. Alla I fase partecipa il personale richiedente il trasferimento nell'ambito del comune di titolarità. Alla II fase partecipa il personale richiedente il trasferimento in comuni diversi da quello di titolarità nell'ambito della stessa provincia. A questa fase partecipa, per qualunque preferenza richiesta nell'ambito della provincia di titolarità, il personale in attesa di sede.

Nella III fase si effettuano:

- i passaggi del personale richiedente l'assegnazione a posti della propria provincia di titolarità;
- i trasferimenti e i passaggi del personale proveniente da altra provincia.

ART. 30 - DISPOSIZIONI COMUNI

1. Ad eccezione di quanto precisato negli articoli seguenti, alla mobilità del personale educativo si applicano: ai fini della mobilità verso il ruolo docente le previsioni di cui all'art. 4 del presente contratto; le norme sulle precedenza di cui agli articoli 13 e 14; nonché quanto previsto dagli articoli 15 e 17, relativi rispettivamente alle province autonome e al contenzioso.

ART. 31 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI PERDENTI POSTO

1. Qualora, a seguito della revisione degli organici, si sia riscontrata nell'istituto la necessità di procedere alla soppressione di posto in organico, l'ufficio territorialmente competente predispone i relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno scolastico e ne dà immediata comunicazione ai dirigenti scolastici interessati perché la portino a conoscenza di tutti gli istitutori titolari nell'istituto in cui è prevista tale soppressione, mediante pubblicazione all'albo della direzione.

2. In caso di trasformazione del convitto in solo semiconvitto si procede alla individuazione di eventuale personale in soprannumero mediante la compilazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di un'unica graduatoria.

3. L'individuazione degli istitutori soprannumerari è effettuata attraverso la graduatoria unica del personale educativo come previsto dall'art. 4 ter del decreto-legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001. È fatta salva la quota parte di istitutori dello stesso sesso dei convittori utile a garantire le attività convittuali scorrendo la graduatoria unica fino al raggiungimento della quota necessaria, qualora, in applicazione del contratto di scuola, il Dirigente Scolastico ne individui la necessità.

4. Il dirigente scolastico competente provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica - alla formazione e pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all'albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di identificare gli istitutori in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenza di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

5. Avverso le suddette graduatorie gli istitutori interessati possono presentare, entro 10 giorni dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al dirigente scolastico.

6. Esaminati gli eventuali reclami, il dirigente scolastico entro 15 giorni provvede alle rettifiche delle graduatorie. Queste ultime, così definite, devono essere immediatamente comunicate, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all'ufficio territorialmente competente con le deduzioni in ordine ai reclami.

7. Gli istituti individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile per l'inclusione nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie - del modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti. Nel caso in cui l'istitutore abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.

ART. 32 - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE

1. Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici territorialmente competenti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 del presente contratto. I posti di cui al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto stabilito per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi considerati gli eventuali soprannumeri. Ai fini della determinazione delle disponibilità per i movimenti si tiene conto, altresì, delle vacanze determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al sistema informativo nei termini fissati dall'O.M. che regola la mobilità e resi oggetto della prevista informativa sindacale territoriale.

2. Gli uffici scolastici territorialmente competenti pubblicano, entro la data prevista nell'O.M., tali disponibilità e le comunicano a tutti gli altri uffici scolastici territoriali e alle sovrintendenze scolastiche di Aosta e Bolzano. Ciascun ufficio territorialmente competente, ricevuti i dati relativi alle altre province, ne cura l'immediata pubblicazione all'albo, unitamente a quelli relativi alla propria.

3. Non sono considerati disponibili i posti che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi al ruolo dei docenti disposti successivamente alla operazione di trasferimento del personale educativo. I suddetti posti non sono, altresì, disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzati solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7, comma 3, relativamente al rientro nel ruolo di provenienza.

4. La graduatoria, distinta per le fasi della mobilità territoriale di cui al precedente art. 28, degli istituti interessati al movimento è pubblicata, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all'albo dell'ufficio territorialmente competente in data stabilita con apposita comunicazione che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli interessati hanno la facoltà, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuale motivato reclamo all'ufficio territorialmente competente, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche.

5. Terminato il movimento, gli uffici territoriali competenti dovranno comunicare al sistema informatico del MIM i posti resi vacanti dalla mobilità interprovinciale ai fini del calcolo dei contingenti di immissione in ruolo entro il termine perentorio previsto dall'O.M..

ART. 33 - PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI ORDINARI E SPECIALI DEGLI ISTITUTORI

1. Gli istitutori dei convitti per sordi, che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali ordinari del personale educativo. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli istitutori appartenenti ai ruoli provinciali ordinari che siano forniti del prescritto titolo di specializzazione. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti degli istitutori appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.
2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1. Per i predetti passaggi è valido il titolo di specializzazione bivalente.
3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito modello allegato all'O.M. sulla mobilità – nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, per il tramite della istituzione di titolarità all'ufficio scolastico territorialmente competente rispetto alla provincia per cui si chiede il movimento (ed anche a quella di titolarità laddove venga richiesto movimento per provincia diversa) nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.
4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per non più di tre province.
5. L'elenco nominativo degli istitutori che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all'albo dell'ufficio territorialmente competente entro il termine perentorio previsto dall'O.M. e comunicato al sistema informatico del MIM.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PERSONALE ATA

ART. 34 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA

1. Le disposizioni relative alla mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26 2026/27 2027/28 contenute nel presente titolo, si applicano al personale A.T.A. appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità, ivi compresi:

- il personale docente inidoneo transitato nel personale ATA o quello appartenente alle classi di concorso B-33 (ex C999) e B-32 (ex C555), transitato nei ruoli ATA in attuazione dell'art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del decreto-legge n. 104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni nella L. n. 128/2013 e dell'art. 14, comma 14 del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012. Al fine di acquisire la sede definitiva di titolarità, laddove non ancora acquisita, tale personale, a domanda, ha diritto ad avvalersi della precedenza di cui all'art. 40 comma 1 punti II e V rispetto all'ultima scuola di servizio nell'a. s. in cui ha acquisito la titolarità nei ruoli ATA Tale diritto di precedenza può essere esercitato in subordine rispetto al personale beneficiario del diritto al rientro previsto all'art. 40 comma 1 punti II e V.
- il personale che ha perso la sede di titolarità sensi dell'articolo 70 del C.C.N.L. 2019 - 2021.

3. Il personale ATA, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare, mediante produzione di un'unica istanza, domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità o per altre province; in caso contrario verrà trasferito d'ufficio.

Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante è assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto, si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune, si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 si considera il comune del centro territoriale; per le preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di titolarità è assegnato ad uno dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

4. Il personale immesso in ruolo, a tempo pieno, nel profilo professionale di collaboratore in esito alle procedure selettive dell'art. 58 del decreto – legge n. 69 del 2013 o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, partecipa alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio, secondo le ordinarie modalità previste dal presente Contratto.

5. Per gli anni scolastici di applicazione del presente Contratto, il personale di cui al precedente comma 4, immesso in ruolo a tempo parziale, non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio previste dal presente C.C.N.I. fino a quando non intervenga la conversione del relativo rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

6. In attuazione dell'articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione non partecipano alle procedure di mobilità volontaria previste dal presente C.C.N.I. per un triennio dalla assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione.

7. Considerato quanto previsto dall'art. 34, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 gennaio 2024, ai dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma 6 è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle seguenti categorie:

a) genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;

I beneficiari della suddetta deroga devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità), secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola la mobilità. La predetta documentazione/ certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità.

I funzionari appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il funzionario mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune o distretto sub comunale siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di quattordici anni può essere indicato a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.

L'indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.

Per i beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992 le condizioni che disciplinano l'espressione della preferenza di cui al precedente comma devono intendersi riferite al proprio comune di residenza.

ART. 35 – MOBILITA' PROFESSIONALE – DESTINATARI

1. Il personale ATA, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali e quello di cui all'art. 34 transitato nei ruoli ATA ai sensi dell'art. 1 comma 425 della legge 190/2014, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area nei limiti della dotazione organica e dei posti previsti a tal fine ai sensi dell'art. 53 CCNL 2024.

2. In relazione alle predette operazioni di mobilità, mantengono validità anche i titoli previsti dalla tabella B del C.C.N.L. 24 luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25 luglio 2008 (data di entrata in vigore della sequenza contrattuale prevista dall'art. 62 del C.C.N.L. 29.11.2007).

ART. 36 – MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA TRANSITATO NEI RUOLI STATALI

1. Il personale proveniente da altri comparti transitato nei ruoli ATA a decorrere dall' a. s. 2017-2018 ai sensi delle apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dall'anno scolastico successivo, secondo le regole definite nel presente contratto integrativo sulla mobilità e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA e nelle modalità previste dalle citate tabelle. Anche per l'individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente CCNI sulla mobilità.

ART. 37 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Il personale A.T.A. può esprimere mediante produzione di un'unica istanza fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:

- I fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione nell'ambito del comune di titolarità;
- II fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla medesima provincia;
- III fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti a province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.

L'ordine delle operazioni derivante dall'applicazione del sistema delle precedenza alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato F e F-1 al presente contratto.

ART. 38 – RIENTRI E RESTITUZIONI ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA

1. Le operazioni di mobilità del personale ATA sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il personale ATA, in servizio presso le istituzioni scolastiche comprese le istituzioni scolastiche all'estero, che ha perso la propria sede di titolarità è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste, per lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo. Sono fatte salve, per tali fattispecie, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.

2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta, con modalità di inoltro che rispettino la disciplina dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. Il personale che cessa dal collocamento fuori ruolo ha diritto all'assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre se utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al personale di cui prima, all'assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel comune. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L'assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico interessato, garantendo, comunque, all'interessato di produrre, con modalità di inoltro che rispettino la disciplina dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, istanza di trasferimento qualora, per mancanza di disponibilità, non sia stato possibile assegnare alcuna delle sedi richieste. Nell'ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e pertanto come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati prima delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. Questo trasferimento viene trattato nella seconda fase dell'ordine delle operazioni (allegato F lettera C e allegato F1 punti 13 e 14). Nel caso in cui il personale in questione non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato d'ufficio a sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede definitiva. In caso di posti numericamente inferiori al personale restituito o assegnato ai sensi del presente articolo, l'assegnazione della sede definitiva d'ufficio è effettuata a partire dall'ultima posizione in graduatoria.

3. In attuazione di quanto previsto, all'art. 61 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'ultimo dei movimenti previsti, da effettuarsi nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, dispone la restituzione alla qualifica di provenienza nei confronti del personale che ne ha fatto richiesta sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell'accesso nella qualifica di precedente provenienza.

ART. 39 - SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'

1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

2. Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residue dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.

ART. 40 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE.

Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale ATA che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- 1) personale ATA non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
- 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'

Il personale ATA trasferito a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora il relativo posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del decennio successivo al provvedimento suddetto.

La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata. Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del decennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto (1). A tali fini il personale ATA interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo nella scuola", facente parte dell'apposito allegato all'O.M. o del modello predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto V).

L'obbligo inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta adempiuto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l'interessato ometta di indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo decennio, oppure non allegi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell'ultimo decennio.

L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno del decennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria all'interno della provincia, qualora il medesimo richieda e abbia richiesto, in ciascun anno del decennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel decennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nel decennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del decennio iniziale.

Nei riguardi del personale ATA soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del decennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale ATA che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) personale in condizioni di disabilità di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente con disabilità) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del decreto legislativo n. 297/94;

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso ovvero preferenza sintetica per il predetto comune ove intenda esprimere preferenze per altro comune. La preferenza sintetica per il predetto comune o distretto subcomunale è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune o distretto subcomunale ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura (2).

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (4)

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza alle seguenti categorie del personale ATA in ordine di priorità nelle operazioni:

A) genitori anche adottivi di persona con disabilità in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio con disabilità in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto con disabilità in situazione di gravità. L'impossibilità dei genitori a provvedere all'assistenza del figlio con disabilità in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola la mobilità.

B) coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di persona con disabilità in situazione di gravità

C) figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità;

D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

La precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle lettere C) e D) solo a condizione di:

- Aver prodotto la documentazione attestante il diritto di fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (4) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Il personale ATA appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto con disabilità ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto con disabilità è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (2) ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto sub comunale del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli con disabilità.

Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M che regola i trasferimenti. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

V) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'

Il personale ATA beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel decennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (1). Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nel modulo domanda, la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (2), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato decennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (5) (6).

Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri di istruzione per gli adulti, per il rientro nel comune del centro territoriale considerando a tali fini quelli disponibili nelle sedi di organico del comune indicato.

Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.

Il personale ATA viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o distretto. La precedenza si applica solo per il comune incluso nella preferenza sintetica distretto.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nel decennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del decennio iniziale.

Nei riguardi del personale ATA soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come precedenza in ciascun anno del decennio il rientro nel comune, l'aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale ATA coniuge o parte dell'unione civile convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniuge o parte dell'unione civile convivente del personale a cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo alla precedenza, all'atto del trasferimento d'autorità o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale del coniuge militare, nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d'autorità il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto subcomunale, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto subcomunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda, ed allegare la documentazione prevista dell'OM che regola i trasferimenti.

I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'autorità del coniuge, possono presentare, domanda di movimento oltre i termini previsti dall'O.M. sulla mobilità nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste dall'O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di parità, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto subcomunale, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto subcomunale in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto subcomunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria

senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande previsto dall'O.M. sulla mobilità.

Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d'ufficio.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017 e successive modificazioni e integrazioni

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017 e successive modificazioni e integrazioni ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.

I beneficiari delle precedenzae previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:

a) l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.

b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicati nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L'esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell'art.1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n.76 disabile in situazione di gravità o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile") purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di parità tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra.

c) Il personale beneficiario delle precedenza di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente, le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all'individuazione dei perdenti posto.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE

- a) Le precedenza di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria, ma non ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento.
- b) Le precedenza di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, compresa l'individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento.

4. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE

Il personale beneficiario delle precedenza di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenza.

1) Il personale ATA che intenda usufruire della precedenza per il rientro nell'istituto di precedente titolarità, su un posto dell'organico del medesimo, deve indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione della sede di organico.

2) Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

3) La figura dell'amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all'istituto della tutela legale.

4) Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, di cui all'O.M. relativa ai trasferimenti venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste finalizzate alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.

5) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto.

6) Il personale ATA, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un decennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune.

ART. 41 - ASSISTENZA AI FAMILIARI CON DISABILITA'

Il personale ATA (parente, affine o affidatario, non richiamato nel precedente art. 40, comma 1, punto IV,) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità.

Al fine di realizzare l'assistenza al familiare con disabilità il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

ART. 42 - CONTENZIOSO

1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche legislative intervenute in materia di conciliazione ed arbitrato. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art.17.

TITOLO IV – SEZIONE SPECIALE PERSONALE ATA

CAPO I- DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E PASSAGGI

ART. 43 - POSTI DISPONIBILI

1. Ai fini dei trasferimenti sono disponibili tutti i posti previsti dall'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento secondo le fattispecie di seguito elencate:

a) i posti la cui vacanza si sia determinata a seguito di variazioni del rapporto di lavoro, che devono essere comunicate al sistema informativo entro il termine previsto dall'O.M. sui trasferimenti;

b) i posti ricoperti da personale con contratto di lavoro a tempo determinato;

c) i posti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado la cui istituzione sia stata comunicata al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali;

d) i posti che si renderanno disponibili per effetto del movimento provinciale e interprovinciale, nonché a seguito della mobilità professionale, del personale ATA, compreso quello immesso in ruolo all'esito delle procedure di cui all'articolo 58, comma 5 e ss. del decreto-legge n. 69 del 2013 e quello di cui all'art. 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, avente titolo a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio, secondo le modalità previste dal presente Contratto.

2. L'elenco dei posti disponibili deve essere pubblicato all'albo dell'ufficio territorialmente competente entro il termine previsto dall'O.M. sui trasferimenti.

3. Per l'individuazione dei posti disponibili di assistente tecnico è necessario acquisire le eventuali nuove situazioni dei posti in questione. A tal fine i Dirigenti Scolastici, dopo l'approvazione da parte dell'ufficio scolastico territoriale della pianta organica, dovranno comunicare allo stesso ufficio la nuova situazione in dettaglio dei posti di assistente tecnico, indicando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, i nominativi del personale a tempo indeterminato assegnato con decorrenza dall'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento.

Laddove la nuova situazione comporti casi di soprannumerarietà, sarà cura dei Dirigenti Scolastici comunicare agli uffici territorialmente competenti i nominativi dei soprannumerari.

4. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di profilo che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascun profilo, dal numero complessivo dei posti di organico di diritto, ivi compresi quelli attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, debbono essere detratti:

a) il numero totale del personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in attesa di sede definitiva;

b) il personale in esubero sull'organico provinciale;

c) gli accantonamenti da effettuare per le procedure concorsuali o selettive in atto.

5. I posti, che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei passaggi di profilo, vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali ed alla mobilità professionale purché sia stato comunque salvaguardato il numero di posti necessario per il personale in soprannumero nonché per il personale interessato alle procedure concorsuali in atto.

6. Relativamente ai posti di assistente tecnico, gli accantonamenti per le procedure concorsuali in atto sono individuati per area professionale e comunicati al Sistema informativo, sulla base delle disponibilità in organico di diritto accertate immediatamente dopo l'effettuazione dei movimenti relativi all'anno scolastico precedente e residue dopo le operazioni di assunzioni a tempo indeterminato relative al medesimo anno.

CAPO II - PERDENTI POSTO

ART. 44 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA – FUNZIONARI EQ CON INCARICO DA DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO

1. I funzionari titolari di incarico di DSGA presso istituzioni scolastiche coinvolte in un "singolo dimensionamento" (1), confluiscono, prima delle operazioni di mobilità, in una unica graduatoria di "singolo dimensionamento" finalizzata alla eventuale assegnazione nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento" ovvero all'individuazione del personale perdente posto da trasferire d'ufficio secondo i criteri previsti dal presente contratto.

2. Qualora il provvedimento di dimensionamento riguardi più istituti e determini il permanere di più istituzioni scolastiche, il personale soprannumerario è individuato sulla base di una graduatoria unica elaborata in rapporto ai posti complessivi derivanti dalle istituzioni scolastiche coinvolte e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 55 comma 6 del CCNL 2024. Nel caso in cui nell'ambito del medesimo dimensionamento siano coinvolti funzionari che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei DSGA e altri funzionari inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, è individuato perdente posto

prioritariamente il personale dell'area dei funzionari non inquadrato nel profilo di DSGA del previgente ordinamento. Il personale perdente posto è pertanto individuato nel rispetto del seguente ordine:

- a. funzionari inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione privi di incarico di DSGA del previgente ordinamento;
- b. funzionari che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei DSGA.

Ai fini dell'individuazione del perdente posto nell'ambito di ciascuna delle due predette categorie di funzionari si applica quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del presente CCNI.

3. Le assegnazioni delle sedi di titolarità al personale non perdente posto di cui ai commi 1 e 2 sono disposte dall'Ufficio scolastico dell'Ambito territoriale prima delle assegnazioni di sede di cui all'articolo 38 del presente contratto (rientri e restituzioni al ruolo e qualifica di provenienza) tenendo conto della precedente titolarità e con le seguenti modalità:

- I. Assegnazione del personale che sulla base del previgente ordinamento professionale era inquadrato nell'area dei DSGA alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell'anno in corso (2).
- II. Assegnazione degli altri Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con incarico da DSGA alle istituzioni scolastiche di titolarità nell'anno in corso (2).
- III. Assegnazione, a domanda e in ordine di punteggio, degli altri Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con incarico da DSGA. I funzionari che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei DSGA precedono il restante personale.

Tale personale può chiedere di usufruire della precedenza prevista ai punti II e V dell'art. 40 del presente CCNI per il rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità, al pari dei DSGA individuati perdenti posto.

Ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento non si tiene conto delle precedenze comuni di cui al precedente art. 40 comma 1.

4. La graduatoria unica di "singolo dimensionamento" è formulata dall'ufficio scolastico dell'Ambito territoriale tenendo conto di quanto previsto dall'art. 40, comma 2, e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, allegato E, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati e le situazioni che si vengano a verificare entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

5. Il personale titolare di incarico di DSGA in istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento che viene individuato perdente posto è invitato dall'ufficio territorialmente competente a presentare domanda, con modalità conformi alla normativa dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, entro i termini di scadenza ordinariamente previsti ovvero entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di dimensionamento. In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento il personale è trasferito d'ufficio secondo i criteri previsti nel presente CCNI. Nella domanda condizionata potrà indicare una delle scuole derivanti da quel singolo dimensionamento.

6. L'ufficio territorialmente competente comunica ai destinatari la graduatoria del "singolo dimensionamento" che li riguarda. Gli interessati, entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono presentare domanda all'ufficio territorialmente competente al fine di prendere visione dei documenti relativi alla graduatoria stessa. I documenti richiesti sono resi disponibili entro i 3 giorni successivi alla richiesta. Eventuali reclami possono essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, allo stesso ufficio territorialmente competente, il quale, nei 5 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.

7. I funzionari inquadrati nell'area dei DSGA del previgente ordinamento e gli altri funzionari inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione individuati come perdenti posto usufruiscono delle precedenze previste ai punti II e V dell'art. 40 sistema delle precedenze – del titolo III – del presente CCNI. Tale personale ha titolo a rientrare con precedenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza di questa in una istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento" e sempre secondo l'ordine di graduatoria derivante dalla tabella dei trasferimenti d'ufficio, allegato E.

(1) Si definisce "singolo dimensionamento" l'insieme di istituzioni scolastiche che entrano tra loro in relazione, direttamente o indirettamente attraverso l'acquisizione o la cessione di istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche.

Ad esempio, la scuola A cede un plesso alla scuola B che a sua volta cede un plesso alla scuola C: le scuole A, B e C danno luogo ad un singolo dimensionamento.

(2) Si considera come "istituzione scolastica di precedente titolarità" quella istituzione che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se l'istituzione scolastica cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento.

ART. 45 –INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO E DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA PERDENTE POSTO

1. Il personale individuato soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento. Detta domanda è esaminata prima di procedere all'eventuale trasferimento d'ufficio.

2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l'avvertenza che detto personale, nel compilare la domanda, deve precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso in cui perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si dà corso al trasferimento qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità. In caso di accoglimento della domanda condizionata il personale si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità purché prima di queste esprima tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità ovvero il codice del distretto sub comunale di titolarità. In caso contrario le

preferenze espresse relative agli altri distretti subcomunali e comuni sono annullate. Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. Le preferenze espresse, anche relative a comuni o a distretti subcomunali diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto, il beneficio di cui all' art. 40 – sistema delle precedenze – punto II), viene riconosciuto al personale trasferito in quanto soprannumerario, a domanda condizionata o d'ufficio, nell'ultimo decennio. In caso di domanda condizionata, qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, il personale non viene riassorbito se soddisfatto su preferenza interprovinciale.

3. Gli interessati devono dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d'istituto nell'apposita casella del modulo domanda.

4. La mancata presentazione della domanda, nella ipotesi di permanenza dello stato di soprannumerarietà, comporta in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto comunicato dal dirigente scolastico all'ufficio territorialmente competente.

5. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all'albo le graduatorie per l'individuazione dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all'allegato E al presente accordo con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio e tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, il personale ATA è da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto o della singola sede di organico dei centri territoriali attivati presso i CPIA o dell'istituto omnicomprensivo con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 5, a seguito delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 58, comma 5 ss del decreto-legge n. 69 del 2013;
- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto o della singola sede di organico dei centri territoriali attivati presso i CPIA o dell'istituto omnicomprensivo dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata (1), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

6. Per gli assistenti tecnici l'individuazione dei soprannumerari avviene sulla base di graduatorie comprendenti il personale appartenente alla stessa area.

7. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo al dirigente scolastico entro 10 giorni

dalla pubblicazione della graduatoria il quale, nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.

8. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda sono effettuati contestualmente ai normali trasferimenti. Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione alle preferenze espresse, i trasferimenti sono effettuati d'ufficio insieme a quelli dei soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per altre scuole o istituti dello stesso comune, o, laddove non ci sia disponibilità, in altri comuni della provincia di titolarità.

9. Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non deve essere preso in esame il personale appartenente alle categorie di cui all'art. 40 comma 2 del presente accordo salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie; in particolare, in caso di dimensionamento tra scuole, il medesimo personale non deve essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.

10. Devono essere prese in considerazione, ai fini previsti dal precedente comma, le situazioni che si verificano entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento.

11. I trasferimenti d'ufficio sono disposti secondo criteri di viciniorietà determinati dagli uffici territorialmente competenti, sulla base di apposite tabelle, pubblicizzate nelle forme dovute prima dell'effettuazione del movimento, e, nell'ambito del singolo comune o distretto (per i comuni comprendenti più distretti), secondo l'ordine del bollettino. Le suddette tabelle devono tener conto delle distanze chilometriche e dei collegamenti esistenti tra i comuni stessi. Successivamente i trasferimenti d'ufficio sono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 della provincia secondo la tabella di viciniorietà. Qualora non vi siano posti disponibili nell'intera provincia, il personale ATA rimane in esubero sull'organico provinciale.

12. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa area professionale, ovvero di altra area professionale richiesta sul modulo domanda, nella sede di titolarità dell'interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata. Il trasferimento d'ufficio degli assistenti tecnici viene effettuato prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento e, successivamente, se non richiesta, per l'area comprensiva del laboratorio ove l'assistente tecnico perdente posto risulta titolare. Nell'ambito della singola area professionale il laboratorio è assegnato secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori, allegata alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.

13. In particolare per gli assistenti tecnici perdenti posto che non hanno presentato domanda di movimento, il trasferimento d'ufficio è disposto con riferimento ai singoli laboratori costituenti l'area per la quale i medesimi sono stati individuati soprannumerari.

14. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicate altresì alle nuove posizioni di soprannumero verificatesi a seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 5, notificano immediatamente, per iscritto e nel rispetto della normativa di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale, agli interessati la loro posizione di soprannumero con l'avvertenza che nei loro confronti viene avviata la procedura prevista per i trasferimenti d'ufficio.

15. In tali ipotesi gli uffici territorialmente competenti invitano i dirigenti scolastici degli istituti interessati ad indicare i soprannumerari individuati sulla base della graduatoria di cui ai precedenti commi quinto e sesto.

16. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di personale perdente posto gli uffici territorialmente competenti notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerari e li invitano a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. Le eventuali nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti, fermo restando che possono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento di cui al comma 5 del presente articolo.

INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

17. Nel caso in cui a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, si realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine e grado, il personale ATA titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo dimensionamento - ad eccezione di quello appartenente al profilo di funzionario inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con incarico da DSGA cui si applica il precedente art. 44 - confluisce in un'unica graduatoria (distinta per profilo) al fine dell'individuazione del personale perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo. I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la pubblicano e ne trasmettono copia all'ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami. Solo ai fini dell'individuazione del perdente posto si applica quanto prevede l'art. 40 comma 2 del presente CCNI.

18. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 17 del presente articolo, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo all'ufficio territorialmente competente per tramite dei dirigenti scolastici entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il quale nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.

19. L'ufficio territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento e rispetto all'organico complessivo delle istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale ATA non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le seguenti modalità:

I. Riassegnazione del personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell'anno in corso, nel caso in cui sia accertata la relativa disponibilità (2).

II. Successivamente alle operazioni di cui sopra, tutto il personale non perdente posto (ivi compresi coloro che sono stati già trattati al precedente punto I) ha diritto ad essere assegnato, a domanda

e nel rispetto della graduatoria unica, nell'istituto diverso da quello di attuale titolarità nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione staccata) sui posti rimasti disponibili.

III. Assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto – in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica – sui posti ancora disponibili, nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.

IV. Infine, l'ufficio territorialmente competente invita il personale, individuato come perdente posto, a presentare domanda di trasferimento. Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento e assegnato alle scuole con le modalità suddette, può comunque presentare domanda di mobilità.

Ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento ai sensi del presente comma, punti I), II) e III), non si tiene conto delle precedenza comuni di cui al precedente art. 40 comma 1.

20. Il personale di cui ai punti III e IV del comma 19 del presente articolo può chiedere a domanda di usufruire della precedenza per il rientro nel decennio in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità.

21. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di personale perdente posto di cui al comma 19 del presente articolo, gli uffici territorialmente competenti, notificano immediatamente agli interessati, per iscritto e nel rispetto della disciplina dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, la loro posizione di soprannumerari e li invitano a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. Le eventuali nuove domande, da inviare con modalità conformi alla normativa dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, sostituiscono integralmente quelle precedenti.

22. Il personale ATA che ha acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica per effetto di dimensionamento ha titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per il personale perdente posto.

23. Il personale trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nel decennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni previste dall'art. 40, comma 1, punto II e V del presente CCNI.

(1) Il personale trasferito a domanda condizionata che rientra nel decennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale perdente posto che, nel corso del decennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

(2) Si considera come "istituzione scolastica di precedente titolarità" quella istituzione che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se l'istituzione scolastica cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento.

ART. 46 - PERSONALE IN ESEBRO SULL'ORGANICO PROVINCIALE

1. Il personale in esubero sull'organico provinciale è tenuto a presentare domanda di movimento. Qualora lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle preferenze espresse è disponibile, viene trasferito d'ufficio.

1-bis. Il funzionario con incarico da DSGA viene trattato secondo le seguenti disposizioni:

- il personale già inquadrato nell'area professionale dei DSGA nel previgente ordinamento, ai sensi dell'art.55 comma 6 CCNL 2024 partecipa con priorità assoluta alle operazioni di utilizzazione;
- il restante personale partecipa in subordine alle operazioni di utilizzazione sui posti disponibili nella provincia di titolarità.

Il personale in esubero che non abbia ottenuto il trasferimento d'ufficio, il trasferimento a domanda o il passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell'organico provinciale, può rientrare nella scuola o nel comune da cui è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo decennio usufruendo della precedenza di cui all'art. 40, comma 1, punti II e V. Il personale di cui trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, ovvero nel comune, partecipa al movimento e viene graduato con il personale perdente posto avente titolo al rientro nella scuola di precedente titolarità.

2. Il trasferimento d'ufficio del personale in oggetto che ha perso la sede negli anni scolastici precedenti e che è, tuttora, senza sede, viene trattato nella seconda fase dell'ordine delle operazioni (allegato F - lettera C).

ART. 46 BIS - MOBILITÀ DA E PER LE PROVINCE STATALI DI NUOVA ISTITUZIONE

1. Fatto salvo il diverso caso previsto dall'art. 3, comma 6, che si applica anche alla mobilità del personale A.T.A., i trasferimenti a domanda del personale A.T.A. verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto territoriale e amministrativo di competenza, per effetto dell'istituzione di nuove province statali, sono disciplinati con i criteri di seguito definiti.

Per consentire l'eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale la cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui sopra, le relative operazioni di mobilità sono disposte secondo l'ordine e con le priorità previste al successivo comma.

In presenza di procedimenti di dimensionamento di istituzioni scolastiche situate nei comuni di cui sopra, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 45 e 46 del presente C.C.N.I.

2. Personale A.T.A.

A) I trasferimenti a domanda del personale A.T.A. di cui al precedente comma 1, nei dieci anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale secondo quanto disposto nel punto C - bis dell'Allegato F e nei punti 13 e 14 dell'Allegato F1 prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall'art. 39 del presente C.C.N.I., detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede, e del personale eventualmente in soprannumero.

B) I predetti trasferimenti sono disposti nel rispetto delle precedenzae previste dal presente C.C.N.I. fino alla concorrenza del totale dei posti individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).

C) Il personale trasferito d'ufficio nel decennio antecedente al presente C.C.N.I. in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall'art. 40, comma 1, punto II e V del presente C.C.N.I..

CAPO III - MOBILITÀ PROFESSIONALE

ART. 47 - MOBILITÀ PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE

1. I passaggi da uno all'altro profilo della stessa area sono disposti nell'ambito delle operazioni di mobilità del personale ATA sulle disponibilità residue dopo l'effettuazione dei trasferimenti inter-provinciali ad eccezione dei passaggi nell'ambito della stessa provincia relativi a personale appartenente a profili in esubero e nei limiti numerici dell'esubero stesso.

2. La mobilità professionale tra i diversi profili della stessa area può essere disposta unicamente a favore del personale in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto, secondo quanto previsto all'art. 35. In mancanza dei requisiti richiesti è titolo utile per la partecipazione al passaggio a diverso profilo della stessa area la frequenza ai corsi di riconversione previsti dall'art. 48, lettera B, del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, così come sostituito dall'art. 1, comma 2 della sequenza contrattuale del 25/7/2008.

Oltre ai corsi di riconversione previsti dal presente comma sono validi per partecipare alla mobilità in argomento gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale previsti dai contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici.

3. Ai fini della mobilità professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia di cui al titolo II della tabella in allegato E.

ART. 48 - SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATE O COORDINATE)

1. Nelle domande di trasferimento non possono essere richieste le sezioni associate, a meno che trattasi di sezioni associate di scuole o istituti con sede principale in provincia diversa, che ai fini dei trasferimenti vengono considerate scuole autonome. Pertanto, il personale in servizio in una di queste sezioni o scuole deve indicare, compilando le apposite caselle del modulo domanda, la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio. Per gli anni scolastici di cui al presente contratto, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e dei competenti organi collegiali, i posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quella sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico. Sono comunque salvaguardate le precedenza di cui al precedente articolo 40.

2. Qualora il personale che presta servizio in una sezione staccata o scuola coordinata posta in provincia diversa da quella di titolarità, chieda per trasferimento una istituzione scolastica ubicata nella provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui dipende la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio, la richiesta va considerata a carattere interprovinciale, anche se non c'è mutamento di titolarità da una provincia all'altra.

3. Qualora invece lo stesso chieda per trasferimento una istituzione scolastica della provincia in cui è ubicata la sezione staccata o la scuola coordinata in cui presta servizio, il trasferimento ha carattere provinciale, anche se in tal caso il trasferimento medesimo comporta un cambio di titolarità da una provincia all'altra.

CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE

ART. 48 BIS – MOBILITÀ DEI DIPENDENTI CHE SULLA BASE DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO PROFESSIONALE ERANO INQUADRATI NELL'AREA DEI DSGA

1. I funzionari che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei DSGA possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale volontaria solo per le sedi in cui la posizione di lavoro di DSGA è disponibile ai sensi dell'art. 43 del presente CCNI con precedenza rispetto agli altri funzionari inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con incarico DSGA.
2. Per il personale predetto le operazioni di mobilità si svolgono con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, e nel rispetto della medesima disciplina prevista nel presente Contratto per il restante personale ATA
3. Alla scadenza dell'incarico, salvo ottenimento di una nuova sede di titolarità mediante presentazione di domanda di mobilità per una sede diversa, detto personale è confermato dall'Ambito territoriale nell'incarico ricoperto presso la sede attuale di svolgimento della funzione.

ART. 48 TER – MOBILITÀ DEL PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA DEI FUNZIONARI

1. Il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione può partecipare alle operazioni di mobilità territoriale volontaria sulle sedi in cui vi sono posizioni di lavoro disponibili ai sensi dell'art. 43 del presente CCNI relative all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, e nel rispetto della medesima disciplina prevista nel presente Contratto per il restante personale ATA. Le istanze di trasferimento di questo personale sono trattate, nell'ambito di ciascuna fase delle operazioni e categoria di precedenza, successivamente a quelle del personale di cui al precedente articolo.
2. Il personale neo immesso in ruolo da procedura valutativa o da concorso, al termine del primo anno scolastico in cui ha sostenuto la prova, può confermare la propria sede di servizio al fine di acquisirne la titolarità. In alternativa, partecipa alla mobilità territoriale in II fase. Detto personale, ottenuta la titolarità su istituzione scolastica, deve permanere nella sede definitiva di prima titolarità per un periodo non inferiore a tre anni salvi i casi di deroga previsti dall'art. 34 comma 7 e dall'art. 44 comma 5 del presente C.C.N.I. Nel caso in cui confermi la sede l'anno è valido ai fini della maturazione del triennio.
3. A regime, ovvero nel momento in cui i dipendenti inquadrati nell'area saranno in numero maggiore dei posti di funzione individuati, il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione potrà partecipare alle operazioni di mobilità territoriale volontaria a scelta sia sulle sedi in cui vi sono posizioni di lavoro disponibili relative all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione sia sui posti da DSGA con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, e nel rispetto della medesima disciplina prevista nel presente Contratto per il restante personale ATA.

CAPO V –ASSISTENTI TECNICI

ART. 49 - ASSISTENTI TECNICI

1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell'ambito dell'area professionale di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da un'area professionale ad un'altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all'area professionale richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero compreso quello dell'art.46. Comunque, i trasferimenti da un'area professionale all'altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell'allegato F, fase I, punti B) e C), sono disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell'ambito della stessa area professionale come riportato nell'allegato F del presente contratto. In ambito interprovinciale, il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un'altra) è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell' art. 39, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un'area ad un'altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza.

2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un'area professionale all'altra sono quelli previsti dall'Allegato A del C.C.N.L. del 18.1.2024.

3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati.

4. Devono essere considerati equipollenti:

a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da dichiarazione personale comprovante il possesso di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.

Nel presente caso, deve essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell'attestato. L'ufficio territorialmente competente verifica l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. La dichiarazione personale in questione deve specificare la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi;

b) le dichiarazioni personali attestanti la partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all'art. 47 del presente contratto.

Per quanto riguarda la documentazione prodotta, gli uffici competenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli

assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.

6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore" rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice RRGGA).

7. Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegate al decreto ministeriale 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale ATA

8. Per il laboratorio "informatica" (codice T72), appartenente all'area "elettronica ed elettrotecnica" (codice AR02), istituito presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, i trasferimenti sono effettuati sulla base dell'ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio specifici. La sede di servizio è costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 50 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Gli Uffici e le istituzioni scolastiche svolgono le attività di trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In particolare, osservano la disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:

- a) comunicazione dei dati personali;
- b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.

Gli Uffici raccomandano alle istituzioni scolastiche il rispetto di dette cautele con riferimento specifico alla pubblicazione delle graduatorie dei docenti perdenti posto.

2. Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, le parti concordano che sarà cura dell'Amministrazione comunicare alle OO.SS. gli esiti analitici delle operazioni di mobilità, contenenti i dati nominativi del personale interessato, nelle date previste per la pubblicazione dei movimenti dalle OO.MM. sulla mobilità. Le OO.SS. tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 1 – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE

1. Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate.
2. Assegnazione della scuola ai docenti che rientrano dal fuori ruolo.
3. Assegnazione alle scuole carcerarie di cui all'articolo 25, comma 3, del presente contratto.
4. Assegnazione della sede, su richiesta del MIM, al personale oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art. 3, comma 3, primo periodo), nonché alle lavoratrici vittime di violenza (art. 3, comma 3, secondo periodo).
5. Restituzioni ai ruoli di provenienza ad eccezione delle operazioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4.
6. Rettifica di titolarità per i docenti cui all'art. 3, comma 7.

- EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE -

1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali all'interno del comune del centro territoriale di titolarità.

In questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

A) trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell'organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità ⁽⁰⁾; trasferimenti dei docenti soprannumerari su organico CTP anche tra comuni diversi della medesima provincia;

A1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punto I) dell'art. 13 del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza (sono compresi i trasferimenti interprovinciali);

B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità ⁽¹⁾ dei docenti trasferiti nell'ultimo decennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell'art. 13 del presente contratto; trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 18, comma 1, lettera A), nonché trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all'art. 18, lettere B) e C);

C) per la sola scuola secondaria di II grado, trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nello stesso istituto e viceversa;

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al comma 1, punto III), 1), 2) (limitatamente ai comuni con più distretti) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per i genitori, o i sostituti di cui alla lettera A) del medesimo comma, di disabile, limitatamente ai comuni con più distretti;

D2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 limitatamente ai comuni con più distretti;

D3) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al genitore disabile, limitatamente ai comuni con più distretti;

(0) Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua inglese; pertanto, non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell'ambito dell'operazione di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.

(1) Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella apposita casella del modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, la precedenza è riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di cui va riportata l'attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell'apposita casella del modulo domanda.

D4) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza a fratelli e sorelle disabili non conviventi, alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, punto IV), lettera D) del presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti;

E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui prima al comma 14 e successivamente al comma 15 dell'art. 23 del presente contratto;

E1) trasferimenti a domanda nel comune²;

F) trasferimenti d'ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo domanda;

G) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo decennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità ^{3 4}, beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto V), dell'art. 13 del presente contratto.

2. Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alle sezioni A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo decennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (sez. A2 della tabella A di valutazione), limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

² In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.

³ In questo stesso punto dell'ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nel decennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.

⁴ Per i docenti di scuola primaria o dell'infanzia trasferiti nell'ultimo decennio in quanto soprannumerari, quale comune di precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola dell'infanzia di precedente titolarità.

- EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE -

1. La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente e, per quanto riguarda i movimenti di cui al punto H-ter, essi vengono realizzati secondo le seguenti aliquote: 100% posti disponibili a.s. 2025/26, 75% posti disponibili a.s. 2026/27, 50% posti disponibili a.s. 2027/28.

In questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

A) trasferimenti d'ufficio, secondo l'ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda; trasferimenti a domanda condizionata solo per la stessa tipologia di posto di titolarità;

B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punto III) dell'art. 13 del presente contratto;

C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per i genitori o i sostituti di cui alla lettera A) del medesimo comma, di disabile, nella provincia di titolarità;

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76;

D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al genitore disabile nella provincia di titolarità;

D2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza a fratelli e sorelle disabili non conviventi, alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, punto IV), lettera D) del presente contratto, nella provincia di titolarità;

E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 14 dell'art. 23 del presente contratto;

E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 15 dell'art. 23 del presente contratto.

E2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punto VI) dell'art. 13 del presente contratto nella provincia di titolarità.

E3) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto VII) dell'art. 13 del presente contratto nella provincia di titolarità.

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia.

G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

H) trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;

H-bis) trasferimenti a domanda per il personale docente di cui all'articolo 18 bis, del presente contratto;

H-ter) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, tra i trasferimenti nell'ambito delle operazioni della II Fase di cui alle lettere B), C), D), D1), D2) E), E1) E2), E3) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni e viceversa, ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

2. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d'ufficio, il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d'ufficio medesimo, è quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.

- EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE -

1. Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote di cui all'art. 8 del presente contratto; qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.

I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria nella scuola primaria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra.

Le operazioni in questione sono effettuate nell'ordine sottoindicato:

I) Le operazioni di mobilità professionale, nel limite di cui all'articolo 8 delle disponibilità assegnate alla terza fase, sono effettuate nel seguente ordine:

a) passaggi di cattedra provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto I) dell'art. 13 del presente contratto;

b) passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto I) dell'art. 13 del presente contratto;

c) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia;

d) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia;

e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;

f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;

g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza, ivi compresi i movimenti da e verso i posti di educazione motoria nella scuola primaria ai sensi dell'art. 5, terzo capoverso;

h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) del presente punto sono effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 8.

i) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto III) dell'art. 13 del presente contratto;

l) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per i genitori del disabile o i sostituti di cui alla lettera A) del medesimo comma;

m) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76;

m1) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al genitore disabile;

m2) trasferimenti interprovinciali, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza a fratelli e sorelle disabili non conviventi, alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, punto IV), lettera D);

n) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

o) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

p) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al comma 1, punto VIII) dell'art. 13 del presente contratto;

q) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23, prima da comma 14 e successivamente da comma 15 del presente contratto;

r) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

II) Le operazioni sottoelencate sono effettuate sulle disponibilità destinate alla III fase e disponibili dopo le operazioni di cui al precedente punto I) del presente comma, secondo l'ordine delle operazioni riportato:

a) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse;

b) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse;

c) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite delle disponibilità di cui all'articolo 8. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio.

d) qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuo ulteriori posti disponibili gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.

4. In ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di

punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO	
A1 - ANZIANITÀ DI SERVIZIO	Punteggio
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)	Punti 6
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)	Punti 6
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel medesimo ruolo di titolarità (4): Per la mobilità volontaria Per la mobilità d'ufficio: (4) a.s. 2025/2026 a.s. 2026/2027 a.s. 2027/2028	Punti 6 Punti 4 Punti 5 Punti 6
per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera (4): Per la mobilità volontaria Per la mobilità d'ufficio (4)	Punti 6 Punti 3
B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel medesimo ruolo di titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) Per la mobilità volontaria Per la mobilità d'ufficio (4) a.s. 2025/2026 a.s. 2026/2027 a.s. 2027/2028	Punti 6 Punti 4 Punti 5 Punti 6
per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) Per la mobilità volontaria Per la mobilità d'ufficio (4)	Punti 6 Punti 3

B2) (valido solo per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1)) rispettivamente: - se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità - se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità	Punti 0,5 Punti 1
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)), (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda la nota (5 bis) anche relativamente al punto C0). Per ogni ulteriore anno di servizio: entro il quinquennio oltre il quinquennio per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia	Punti 12 Punti 5 Punti 6
C1) per i docenti della scuola primaria: per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), C)) per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, C))	Punti 1,5 Punti 3
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter)	Punti 10

A2 ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)	
Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli	Punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)	Punti 5
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	Punti 4
D) per la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, esclusivamente alle condizioni di cui ai punti a, b e c della nota sub 9.	Punti 6

A3 TITOLI GENERALI (15), (17)	
	Punteggio
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10).	Punti 12
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11)	

(11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)	Punti 5
C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)	Punti 3
D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)	Punti 1
E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)	Punti 5
F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo)	Punti 5
G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16)	Punti 1
H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame	Punti 1
I) Ai docenti tutor e ai docenti dell'orientamento di cui alla Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 11 del 21 aprile 2023 è attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio svolto in tale qualità ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 63 del 5 aprile 2023: per la mobilità volontaria - per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica (18) (18-bis)	Punti 3
L) per il servizio di ruolo prestato a decorrere dall'a.s. 2023/24 senza soluzione di continuità per tre anni scolastici nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono, individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e mancata accettazione di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso: (19) per la mobilità volontaria - per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica (18)	Punti 3
M) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato esclusivamente da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) • ha frequentato il corso metodologico	

• ha sostenuto la prova finale.	Punti 1
N) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica esclusivamente presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale	Punti 0,5
N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), M) ed N) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di	Punti 10

TABELLA B) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO	
B1 - ANZIANITÀ DI SERVIZIO	Punteggio
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)	Punti 6
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)	Punti 6
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (4):	Punti 6
B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B)	Punti 6
B2) (valido solo per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1)) rispettivamente: - se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità - se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità	Punti 0,5 Punti 1
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per i docenti ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)). Per ogni ulteriore anno di servizio: entro il quinquennio oltre il quinquennio per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia	Punti 12 Punti 5 Punti 6
C1) per i soli docenti della sola scuola primaria: per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), C)) per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), C))	Punti 1,5 Punti 3
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter)	Punti 10

B2 - TITOLI GENERALI (15), (17)	Punteggio
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10).	Punti 12
B) Per il superamento di ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l'accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza diversi da quello di cui al punto A, per ogni concorso	Punti 6
C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)	Punti 5
D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)	Punti 3
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)	Punti 1
F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)	Punti 6
G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo)	Punti 6
H) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16)	Punti 1
I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame	Punti 1
L) CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) prestatato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio	Punti 3
M) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato esclusivamente da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) • ha frequentato il corso metodologico	Punti 1

sostenuto la prova finale.	
N) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica esclusivamente presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale	Punti 0,5

NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO E DEL PERSONALE EDUCATIVO

P R E M E S S A

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l'individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

- nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso;
- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande dall'annuale O.M.;
- nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimenti a domanda e d'ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

L'anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale. Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo parentale di cui agli artt. 32, 33 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001 e del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 42, comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 151/2001. L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma dell'art. 16, decreto-legge 30 gennaio 1976 n. 13 convertito dalla legge 30.3.1976, n. 88. Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione tali servizi devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, commi 5, 6 e 7, e 490 del decreto legislativo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del C.C.N.L.

29/11/2007 (ora art. 47 del CCNL 18 gennaio 2024) è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.

La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe A029 e A 030 decreto ministeriale 30.1.1998 n. 39 e successive modifiche).

La valutazione degli anni del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (6 punti per ogni anno). Nella mobilità d'ufficio viene effettuata nella seguente maniera:

- se prestato nello stesso ruolo di titolarità:

a.s. 2025/2026 - 4 punti per ogni anno;

a.s. 2026/2027 - 5 punti per ogni anno;

a.s. 2027/2028 - 6 punti per ogni anno;

- se prestato in un ruolo diverso da quello di titolarità:

3 punti per ogni anno (fatto salvo quanto previsto dalla nota 4 relativamente al servizio prestato nella scuola dell'infanzia per la scuola primaria e viceversa e al servizio prestato nella scuola secondaria di I grado per la scuola secondaria di II grado e viceversa).

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal decreto legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca - a norma dell'art. 453 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio e della mobilità professionale ai sensi delle rispettive tabelle di valutazione (ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in ruolo diverso). Analogamente sono riconosciuti utili gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo, ai sensi della legge 240/10 e s.m.i. art. 24 comma 9bis. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

- a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
- b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali;
- c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

NOTE

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del C.C.N.L. sottoscritto il 4/8/1995, dell'art. 17 comma 5 del C.C.N.L. sottoscritto il 24/7/2003 e dell'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nella scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

(3) La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

(4) L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio, è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d'ufficio che in quella a domanda. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d'ufficio. Nella mobilità a domanda il servizio pre-ruolo e un precedente servizio di altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni. Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l'individuazione del perdente posto viene valutato:

a.s. 2025/2026 - 4 punti per ogni anno;

a.s. 2026/2027 - 5 punti per ogni anno;

a.s. 2027/2028 - 6 punti per ogni anno.

Tale punteggio viene riconosciuto a condizione che il servizio pre-ruolo sia stato prestato nel medesimo ruolo di attuale titolarità.

Nella mobilità d'ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo e di pre-ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia. Nella misura della presente voce continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, commi 5, 6 e 7, e 490 del decreto legislativo n. 297/94, nonché il servizio prestato in ruolo diverso riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del decreto-legge 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato. Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati. Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.

(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale ex titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C), della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità al personale ex DOS decorre a partire dall'anno scolastico 2003/2004. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l'introduzione dell'organico unico dell'autonomia, con l'automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dalla presente voce, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto o comunque nelle sedi di organico confluite nei C.P.I.A.. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale). Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 13, comma 1, punto II), - Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo decennio - del

presente contratto. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al decreto legislativo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esoneri dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del decreto-legge 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall'art 1 comma 65 della legge 107/15 e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente all'assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 42 comma 5 del decreto legislativo n. 151/01. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno del decennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario della precedenza di cui all'art 13, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su una scuola dello stesso o di altro comune della provincia. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio. La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo decennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del decennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Qualora, scaduto il decennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel decennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si è attuata la sperimentazione a norma dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle figure professionali di cui all'art. 5 del decreto-legge 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel decennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del decennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità. In quest'ultimo caso l'aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro. Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel decennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda. (5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio si prescinde dal triennio; fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)	
- entro il quinquennio.....	Punti 5
- oltre il quinquennio	Punti 6

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità, nella seguente misura:

C0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)	Punti 1
--	---------

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel decennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del decennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità. Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune. Il punteggio non va attribuito ai docenti che siano stati titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta). Qualora il docente al termine del decennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche per tutti i 10 anni del decennio. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda. Il punteggio di cui alla lettera C0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

(5 ter) Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra. Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008. Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Le condizioni previste alla lett. D) delle Tabelle, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia. Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel decennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 13, comma 1 del C.C.N.I..

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria. Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 13, comma 1 del C.C.N.I., il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria. Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito. Tale punteggio non è attribuibile ai docenti ex DOS negli anni interessati.

(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune. Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, purché indicate fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza di distretto che comprenda predetto comune. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro. Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile. Per il convivente di fatto si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, commi 36 e 37, della medesima legge 76/2016.

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè, che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniorietà alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D) della Tabella a – Parte II, non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D) della Tabella a – Parte II.

lettera B) e lettera C) valgono sempre;

lettera D) (cura e assistenza dei figli disabili, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio disabile, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(10) Si precisa che ai sensi della lettera A) si valuta un solo pubblico concorso. È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ~~ed artistica~~; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati. I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione; sono altresì esclusi i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018, del decreto ministeriale 631 del 2018, del D.D.G. 1546 del 2018, del D.D.G. 510 del 2020, del D.D.G. 1081 del 2022, del D.D.G. 1327 del 2024 e del D.D.G. 1328 del 2024. Ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi precedentemente alla legge 270/82. Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999 e successive modifiche.

(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni. Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del decreto-legge 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – artt. 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime. Analogamente il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello. Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza. Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A29 e A30 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;

- ai docenti titolari della classe di concorso A56 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis del decreto-legge n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).

- (13) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
- (14) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
- (15) Limitatamente alla mobilità nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal decreto ministeriale 15.7.87, dal decreto ministeriale 26 settembre 1996, n. 611, nonché dal D.P.R. 175/2012 e specificati dal decreto ministeriale 70 del 25.7.2020.
- (16) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.
- (17) "Sono considerati validi i titoli conseguiti all'estero che hanno ottenuto dagli organi competenti il riconoscimento accademico o il riconoscimento finalizzato, ai sensi della normativa vigente".
- (18) Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
- (18-bis) Il punteggio è attribuito una sola volta. Ai fini del calcolo del triennio va considerato il servizio prestato senza soluzione di continuità nella medesima istituzione scolastica e nella medesima figura professionale.
- (19) Rientrano nell'applicazione di tale misura i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio o che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata.

ALLEGATI PERSONALE ATA

ALLEGATO E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI

ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE ATA

ALLEGATO F 1 - TRASFERIMENTI DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE TITOLARI DI INCARICO

ALLEGATO E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI

A - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA, D'UFFICIO E DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO: (F)

Tipo di servizio	Punteggio
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)	Punti 2
A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) - (a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)	Punti 2
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a).....	Punti 2: Trasferimenti a domanda Punti 1: Trasferimenti d'ufficio
B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (3) (11) (a).....	Punti 2: Trasferimenti a domanda Punti 1: Trasferimenti d'ufficio
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b) (g)(h).....	Punti 1
D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d) entro il quinquennio..... oltre il quinquennio..... per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia	Punti 8 Punti 12

E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio).....	Punti 4
F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e).....	Punti 40

(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali in quanto transitato nei ruoli statali ai sensi della legge 124/99. Ai funzionari che sulla base del previgente ordinamento erano inquadrati nell'area dei DSGA compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo. Per il personale della Croce Rossa italiana e degli Enti di area vasta transitato nei ruoli ATA il punteggio è riconosciuto solo qualora prima del transito fosse stato svolto servizio scolastico statale, di ruolo o non di ruolo, nei ruoli ATA

(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali in quanto transitato nei ruoli statali ai sensi della legge 124/99. Per quest'ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B). Il punteggio è riconosciuto anche al personale transitato nei ruoli ATA dalla Croce Rossa italiana e dagli Enti di area Vasta per il servizio svolto nei suddetti comparti di provenienza.

(c) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali in quanto transitato nei ruoli statali ai sensi della legge 124/99. Ai funzionari che sulla base del previgente ordinamento erano inquadrati nell'area dei DSGA compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.

(d) Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali.

(e) Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale, analoga al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e quelle per l'anno scolastico 2007/2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel decennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 40, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale ATA individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art.40, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

(f) Vanno computati nell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal decreto legislativo 26.3.2001 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio)

(g) Esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto anche al personale immesso in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico a seguito delle procedure di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5 ss, del decreto-legge n. 69 del 2013, per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.

(h) Esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto anche al personale stabilizzato in esito alle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis) (5 ter):

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5).....	Punti 24
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6).....	Punti 16
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.....	Punti 12
D) per la cura e l'assistenza dei figli con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8)	Punti 24

III - TITOLI GENERALI

Tipo di titolo	Punteggio
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9)	Punti 12
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza (10)	Punti 12

NOTE

(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore disabile. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari con disabilità possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

(2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale addiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49, della legge n. 312/80;
- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito di passaggio nell'ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell'art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
- il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
- il servizio prestato da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo per la sostituzione del titolare di incarico di DSGA;
- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell'amministrazione centrale e periferica;
- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione del personale ai sensi dell'Allegato B del CCNL 2024.

- il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;
- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);
- per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;
- al personale ATA di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476 e ss.mm.ii. per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;
- per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I, lettere A), B), C), D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art. 21, della legge 9.8.1978, n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;
- in applicazione dell'art. 3, comma 6, dell'accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell'art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con decreto ministeriale 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole dell'infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell'ente stesso. Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);
- per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo parentale e del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3) La valutazione del servizio pre ruolo svolto nella medesima area di appartenenza viene effettuata secondo il punteggio di cui alla tabella A dell'allegato E -lett. B (punti 2 nella mobilità a domanda; punti 1 nella mobilità d'ufficio).

E' valutato con punti 1 sia per la mobilità a domanda che per la mobilità d'ufficio il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in area diversa, il servizio prestato nel ruolo docente nonché il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del decreto legislativo 297/94 e successive modifiche.

Per la mobilità a domanda il numero di anni e mesi di servizio pre-ruolo si valuta per intero, mentre per la mobilità d'ufficio i primi 4 anni sono valutati per intero e il periodo eccedente nella misura di due terzi.

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;
- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del decreto legislativo 297/94 e successive modifiche;
- il servizio di ruolo prestato in area diversa.

Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova.

Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio è valutato con punteggio dimezzato.

Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Il servizio civile universale non dà luogo a punteggio.

(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall'area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal decreto legislativo n. 151/01 e successive modifiche ed integrazioni, ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 151/01 e successive modifiche ed integrazioni. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, l'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel decennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l'utilizzazione per la sostituzione del titolare di incarico di DSGA, da parte del personale anche in scuola diversa da quella di titolarità.

Nei riguardi del personale ATA soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del decennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Ai fini della continuità del servizio non si valuta l'anno in corso.

(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza del decennio.

(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune vicinore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati
- lettera B) e lettera C) valgono sempre;

- lettera D) (cura e assistenza dei figli con disabilità, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell'istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella E – Parte II.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell'istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella E – Parte II.

La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà contenere l'anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella E – Parte II, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende "comune").

(5 ter) Ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile. Al coniuge o parte dell'unione civile è equiparato, ai fini della attribuzione del punteggio, il convivente di fatto di cui all'art. 1, comma 36 e 37, della legge 76/2016.

(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio con disabilità, ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
- b) figlio con disabilità, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socioriabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.

(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 decreto legislativo 297/94 e all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.

(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quelli appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella

scuola statale, di personale ATA di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.

(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell'Accordo ARAN – OOS 8.3.2002 e ex art. 58, del C.C.N.L. 24.7.2003 e ex art. 59 del C.C.N.L. del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.

ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE ATA DIVERSO DAI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE CON INCARICO DI DSGA

EFFETTUAZIONE DELLA I FASE

Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell'ambito del comune del centro territoriale di titolarità riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti secondo quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

A)	Trasferimenti del personale ATA sulla base di quanto previsto e dall'art.45 del presente contratto.
A1)	Trasferimenti a domanda del personale beneficiario della precedenza di cui al punto I, dell'art. 40 del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza;(sono compresi i trasferimenti interprovinciali)
B)	Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda in quanto soprannumerario, nell'ultimo decennio (precedenza di cui al punto II dell'art. 40, compreso il personale di cui all'art. 46 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità (6), qualora in essa si sia ricostituito il posto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (4). A tale movimento partecipano in subordine anche i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso B-33 (ex C999) e B-32 (ex C555) transitati nei profili ATA per l'ultima scuola in cui hanno prestato servizio nell'anno scolastico in cui hanno ottenuto il nuovo inquadramento.
C)	Trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso istituto da un'area all'altra del personale appartenente al profilo di assistente tecnico.
D)	Trasferimenti, a domanda, del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto III) – 1), 2) e 3) dell'art. 40, titolo III del presente contratto.
D1)	Trasferimenti a domanda del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto IV dell'art. 40, titolo III del presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti.
D2)	Trasferimenti a domanda in sede ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso B-33 (ex C999) e B-32 (ex C555) transitati nei ruoli ATA (1) (2).
D3)	Trasferimenti, a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al punto III) – 1), 2) e 3) dell'art. 40, titolo III del presente contratto
D4)	Trasferimenti a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al punto IV dell'art.40, titolo III del presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti.

D5)	Trasferimenti a domanda in sede del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa da quella di titolarità, (1) (2).
E)	Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell'ultimo decennio compreso il personale di cui all'art. 43 comma 3 punto II e di cui all'art 46 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al punto V dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4). A tale movimento partecipano in subordine anche i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso B-33 (ex C999) e B-32 (ex C555) transitati nei profili ATA per il comune dell'ultima scuola in cui hanno prestato servizio nell'anno scolastico in cui hanno ottenuto il nuovo inquadramento.
E1)	Trasferimenti del personale perdente posto appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa rispetto a quella di titolarità, trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell'ultimo decennio compreso il personale di cui all'art. 46 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al punto V dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4).
F)	Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2) ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso B-33 (ex C999) e B-32 (ex C555) transitati nei ruoli ATA
F1)	Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa rispetto a quella di titolarità, che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).

EFFETTUAZIONE DELLA II FASE

La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali per sedi di comuni diversi rispetto a quello del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti secondo quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

A)	Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale soprannumerario che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).
A1)	Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale soprannumerario appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un'area diversa da quella di titolarità, che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).
B	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto III) dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenzae previste dal presente contratto.
B1)	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto IV dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenzae previste dal presente contratto.
B2)	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenzae previste dal presente contratto.
B3)	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 40 titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenzae previste dal presente contratto.

B4)	Trasferimenti a domanda da fuori sede (1) nell'ambito della provincia del personale che non usufruisce di alcuna precedenza ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso B-33 (ex C999) e B-32 (ex C555) transitati nei ruoli ATA
B5)	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un'area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto III) dell'art. 40 titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia.
B6)	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un'area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto V) dell'art. 40 titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia.
B7)	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un'area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 40 titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia.
B8)	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un'area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 40 titolo III – nell'ambito della provincia.
B9)	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un'area diversa da quella di titolarità che non usufruisce di alcuna precedenza.
C)	Trasferimenti d'ufficio del personale senza sede di titolarità (art. 46 del presente contratto) ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso B-33 (ex C999) e B-32 (ex C555) transitati nei ruoli ATA
C - bis)	Trasferimenti a domanda per il personale di cui all'articolo 46 - bis del presente contratto.

EFFETTUAZIONE DELLA III FASE

Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate secondo l'ordine seguente nel rispetto delle aliquote di cui al comma 2 dell'art. 39 (Titolo III) del presente contratto.

A)	Passaggi a domanda da uno ad altro profilo della stessa area nell'ambito della provincia di tutto il personale che risulti in esubero nella provincia, nel limite delle disponibilità previste dal presente contratto.
B)	Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto.
B1)	Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto.
B2)	Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto.
B3)	Trasferimenti a domanda del personale beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 40 titolo III – del presente contratto.
B4)	Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto.
B5)	Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso B-33 (ex C999) e B-32 (ex C555) transitati nei ruoli ATA

C)	Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non in soprannumero, beneficiario della precedenza di cui al punto I) art. 40 – titolo III) del presente contratto.
C1)	Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non in soprannumero.

Ferme restando le precedenze sopra richiamate fra i diversi aspiranti alla stessa sede o al medesimo istituto, dovranno essere trasferiti quelli con punteggio complessivo più alto e, a parità di punteggio, i più anziani di età.

In ciascuna delle tre fasi la precedenza di cui all'art. 40 punto IV spetta prima ai genitori anche adottivi dei figli con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio con disabilità grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli e alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto con disabilità in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l'assistenza al coniuge parte dell'unione civile o convivente di fatto e in via successiva ai figli che prestano assistenza al genitore del figlio con disabilità in situazione di gravità e infine ai fratelli e alle sorelle non conviventi che assistono il familiare con disabilità in situazione di gravità.

NOTE

(1) Per "sede" si intende "il comune"

(2) Per i titolari su posti determinati a livello di distretto intercomunale, per "sede" va inteso il comune sede di distretto.

(3) E' trattato in tal punto dell'ordine delle operazioni anche il personale titolare di istituzioni scolastiche ubicate in comune di nuova istituzione.

(4) Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo decennio per soppressione di posto che chiede di tornare alla scuola, ovvero al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II della tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.

(5) Per tale personale, in esubero sull'organico provinciale, che chiede di tornare alla scuola o al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.

(6) Per il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, compreso il personale di cui all'art. 46 (5) il rientro sulla scuola di precedente titolarità è consentito su tutte le aree professionali richieste a domanda.

ALLEGATO F1-TRASFERIMENTI DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE TITOLARI DI INCARICO

EFFETTUAZIONE DELLA I FASE

1	Trasferimenti a domanda del personale già inquadrato come DSGA nel previgente ordinamento beneficiario della precedenza di cui al punto I, dell'art. 40 del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza (sono compresi i trasferimenti interprovinciali).
2	Trasferimenti a domanda del restante personale titolare di incarico da DSGA beneficiario della precedenza di cui al punto I, dell'art. 40 del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza (sono compresi i trasferimenti interprovinciali).

3	Trasferimenti del personale già inquadrato come DSGA nel previgente ordinamento perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell'ultimo decennio che abbia prodotto domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità (4) (5).
4	Trasferimenti del restante personale titolare di incarico da DSGA perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell'ultimo decennio che abbia prodotto domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità (4) (5).
5	Trasferimenti, a domanda, del personale beneficiario delle precedenza di cui al punto III) – 1), 2) e 3) dell'art. 40, titolo III del presente contratto. Nel rispetto dell'ordine successivo delle tipologie di precedenza ivi individuate il personale già inquadrato come DSGA precede il restante personale titolare di incarico da DSGA.
6	Trasferimenti a domanda del personale beneficiario delle precedenza di cui al punto IV dell'art. 40, titolo III del presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti. Nel rispetto dell'ordine successivo delle tipologie di precedenza ivi individuate il personale già inquadrato come DSGA precede il restante personale titolare di incarico da DSGA.
7	Trasferimenti a domanda in sede del personale già inquadrato come DSGA nel previgente ordinamento (1) (2).
8	Trasferimenti a domanda in sede del restante personale titolare di incarico da DSGA (1) (2).
9	Trasferimenti del personale già inquadrato come DSGA nel previgente ordinamento perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell'ultimo decennio che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di ex titolarità di cui al punto V dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4).
10	Trasferimenti del restante personale titolare di incarico da DSGA perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell'ultimo decennio che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di ex titolarità di cui al punto V dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4).
11	Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario già inquadrato come DSGA nel previgente ordinamento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).
12	Trasferimenti d'ufficio in sede del restante personale titolare di incarico da DSGA soprannumerario che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).

EFFETTUAZIONE DELLA II FASE

1	Trasferimento d'ufficio (6) da fuori sede del personale già inquadrato come DSGA nel previgente ordinamento soprannumerario che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).
2	Trasferimento d'ufficio (6) da fuori sede del restante personale titolare di incarico di DSGA soprannumerario che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).
3	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto III) dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia di titolarità. Nel rispetto dell'ordine successivo delle tipologie di precedenza ivi individuate il personale già inquadrato come DSGA precede il restante personale titolare di incarico da DSGA.

4	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenzae previste dal presente contratto. Nel rispetto dell'ordine successivo delle tipologie di precedenza ivi individuate il personale già inquadrato come DSGA precede il restante personale titolare di incarico da DSGA.
5	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale già inquadrato come DSGA nel previgente ordinamento beneficiario della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenzae previste dal presente contratto.
6	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del restante personale titolare di incarico da DSGA beneficiario della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenzae previste dal presente contratto.
7	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale già inquadrato come DSGA nel previgente ordinamento beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 40 titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenzae previste dal presente contratto.
8	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del restante personale titolare di incarico da DSGA beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 40 titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenzae previste dal presente contratto.
9	Trasferimenti a domanda da fuori sede (1) nell'ambito della provincia del personale già inquadrato come DSGA nel previgente ordinamento che non usufruisce di alcuna precedenza.
10	Trasferimenti a domanda da fuori sede (1) nell'ambito della provincia del restante personale titolare di incarico come DSGA nel previgente ordinamento che non usufruisce di alcuna precedenza.
11	Trasferimenti d'ufficio del personale già inquadrato come DSGA nel previgente ordinamento senza sede di titolarità (art. 46 del presente contratto).
12	Trasferimenti d'ufficio del restante personale titolare di incarico da DSGA senza sede di titolarità (art. 46 del presente contratto).
13	Trasferimenti a domanda per il personale già inquadrato come DSGA nel previgente ordinamento di cui all'articolo 46 - bis del presente contratto.
14	Trasferimenti a domanda per il restante personale titolare di incarico da DSGA di cui all'articolo 46 -bis del presente contratto.

EFFETTUAZIONE DELLA III FASE

1	Trasferimento a domanda del personale proveniente da altra provincia che risulti beneficiario della precedenza di cui al punto III) dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto. Nel rispetto dell'ordine successivo delle tipologie di precedenza ivi individuate il personale già inquadrato come DSGA precede il restante personale titolare di incarico da DSGA.
2	Trasferimento a domanda del personale beneficiario della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto. Nel rispetto dell'ordine successivo delle tipologie di precedenza ivi individuate il personale già inquadrato come DSGA precede il restante personale titolare di incarico da DSGA.
3	Trasferimento a domanda del personale già inquadrato come DSGA nel previgente ordinamento proveniente da altra provincia che risulti beneficiario della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto.

4	Trasferimento a domanda del restante personale titolare di incarico di DSGA proveniente da altra provincia che risulti beneficiario della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto.
5	Trasferimento a domanda del personale già inquadrato come DSGA nel previgente ordinamento beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 40 titolo III – del presente contratto.
6	Trasferimento a domanda del restante personale titolare di incarico di DSGA beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 40 titolo III – del presente contratto.
7	Trasferimento a domanda del personale già inquadrato come DSGA nel previgente ordinamento proveniente da altra provincia che risulti beneficiario della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto.
8	Trasferimento a domanda del restante personale titolare di incarico di DSGA proveniente da altra provincia che risulti beneficiario della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 40 – titolo III – del presente contratto.
9	Trasferimento a domanda del personale già inquadrato come DSGA nel previgente ordinamento proveniente da altra provincia che non usufruisce di alcuna precedenza.
10	Trasferimento a domanda del restante personale titolare di incarico di DSGA proveniente da altra provincia che non usufruisce di alcuna precedenza.

NOTE

(1) Per "sede" si intende "il comune"

(2) Per i titolari su posti determinati a livello di distretto intercomunale, per "sede" va inteso il comune sede di distretto.

(3) E' trattato in tal punto dell'ordine delle operazioni anche il personale titolare di istituzioni scolastiche ubicate in comune di nuova istituzione.

(4) Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo decennio per soppressione di posto che chiede di tornare alla scuola, ovvero al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II della tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.

(5) Per tale personale, in esubero sull'organico provinciale, che chiede di tornare alla scuola o al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.

(6) I trasferimenti d'ufficio sono disposti a partire dal comune sede di titolarità secondo l'ordine di viciniorità in base all'ordine risultante dai Bollettini Ufficiali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI PER IL PERSONALE ATA

Le parti convengono sulla necessità di aggiornare le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini della mobilità per il personale ATA in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, tenuto conto della futura piena attuazione dei nuovi ordinamenti professionali.

Roma, 29 gennaio 2025

Per l'Amministrazione



Firmato digitalmente da CARMELA
PALUMBO
C=IT
O=Ministero dell'Istruzione e del Merito

.....



MARIA ASSUNTA
PALERMO
Ministero dell'Istruzione
e del Merito
29.01.2025 20:43:13
GMT+02:00

.....



Firmato digitalmente da Maria Rita
Calvosa
C=IT
O=Ministero dell'Istruzione e del
Merito

.....



Firmato digitalmente da
PISU CARLO
C=IT
O= MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Per le Organizzazioni Sindacali

Firmato
digitalmente da

F.L.C.-C.G.I.L... **GIANNA
FRACASSI**

CN = FRACASSI
GIANNA

C.I.S.L. F.S.U.R.



ATTILIO
VARENGO
29.01.2025
13:39:53
GMT+00:00

Elvira Serafini
29.01.2025
13:55:05
UTC

S.N.A.L.S.-CONF.S.A.L.



Vito Carlo Castellana
29.01.2025 17:17:16
GMT+02:00

FED.GILDA-U.N.A.M.I.S.



MARCELLO
PACIFICO
29.01.2025
17:37:09
GMT+01:00

ANIEF



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2026/2027

Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dell'istruzione ha assunto la nuova denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 gennaio 2025, n. 6, recante *“Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito”*;
- VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante *“Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante *“Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante *“Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante *“Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”*;
- VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante *“Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle*



Il Ministro dell'istruzione e del merito

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;*
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;*
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;*
- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
- VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali ed i relativi decreti legislativi di attuazione 18 maggio 2018, n. 51 e 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE”* e successive modifiche ed integrazioni, le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 e il Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico del 29 aprile 2021;
- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante *“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”;*
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;*
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”;*
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante *“Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”;*
- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 luglio 1987, recante *“Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l'Irc: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli”;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n. 70, che disciplina i titoli validi per l'insegnamento della religione cattolica, nonché le Facoltà e gli Istituti approvati dalla Santa Sede, abilitati a rilasciare i suddetti titoli;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2005, n. 42, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2004-2005”;*



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 aprile 2006, n. 37, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2005-2006”*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 luglio 2007, n. 61, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2007-2008”*;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto *“Scuola”*, per il quadriennio giuridico 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto *“Istruzione e ricerca”* per il triennio giuridico ed economico 2016 – 2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto *“Istruzione e ricerca”* per il triennio giuridico ed economico 2019 – 2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto *“Istruzione e ricerca”* per il triennio giuridico ed economico 2022 – 2024, sottoscritto in data 23 dicembre 2025;
- VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, del 10 marzo 2026;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, da ultimo modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*;
- VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;
- VISTI il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 63 del 5 aprile 2023 e la Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 11 del 21 aprile 2023 recanti misure di valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e di docente dell'orientamento/orientatore;
- VISTO l'art. 1, comma 526, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199 che fa salve per l'anno scolastico 2025/26 le procedure e le operazioni di mobilità del personale docente, educativo, ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
- VISTA l'ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2026/2027;
- RITENUTO di dover dettare, ai sensi dell'articolo 462 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027, specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti a



Il Ministro dell'istruzione e del merito

carico degli uffici e delle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, e incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale docente ed educativo;

RITENUTO di non poter trattare in maniera automatica la procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest'anno, ad una gestione manuale delle procedure relative a detto personale;

SENTITE le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e ricerca;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione dell'ordinanza e principi generali)

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2026/2027 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, del 10 marzo 2026 (di seguito, "CCNP").
2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario diocesano e il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell'individuare un posto di insegnamento, l'autorità scolastica può eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell'infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa tra il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2025/2026, abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
5. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in



Il Ministro dell'istruzione e del merito

altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2025/2026, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente.
7. Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell'allegato 2 al CCNI.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda, il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall'a.s. 2013-2014 mentre, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all'articolo 10, comma 4 della presente ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall'a.s. 2009-2010 per la graduatoria relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del citato CCNI, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per la mobilità dell'anno scolastico 2026/2027 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio, qualora quest'ultima risulti disponibile negli anni scolastici del decennio successivo al suddetto provvedimento di utilizzazione, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

8. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell'infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell'infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell'infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d'intesa con l'autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell'infanzia.
9. Le tabelle allegate al CCNI sono valide, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
10. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del MIM nell'apposita sezione *Mobilità* e sui



Il Ministro dell'istruzione e del merito

siti istituzionali degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle istituzioni scolastiche.

11. L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.

Pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI è riconosciuta la precedenza nei trasferimenti, alle condizioni, con i requisiti e secondo l'ordine di priorità previsti dalla medesima disposizione, agli insegnanti di religione cattolica in qualità di:

A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;

B) coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;

C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del CCNI, tutti gli insegnanti di religione cattolica che beneficiano della precedenza di cui al precedente periodo sono esclusi dalla graduatoria per l'individuazione del personale in soprannumero di cui all'art. 10, comma 4, della presente ordinanza.

Articolo 2

(Termini per le operazioni di mobilità)

1. Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato di cui al precedente articolo, dal 21 marzo 2026 al 17 aprile 2026.
2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall'articolo 27 del CCNI è fissato al 5 giugno 2026.
3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 25 maggio 2026.

Articolo 3

(Presentazione delle domande)

1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all'articolo 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli pubblicati sul sito del MIM nella sezione *Mobilità* e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli pubblicati sul sito del MIM nella sezione *Mobilità* e corredate della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione in cui si trova l'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio, e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente scolastico della medesima istituzione scolastica.
3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Valle d'Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
4. Le domande devono contenere le seguenti informazioni: generalità dell'interessato (le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita); regione di titolarità; diocesi e scuola presso la quale l'insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati pubblicati sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*, e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
 - scuole dell'infanzia e primarie
 - scuole secondarie di I e II grado.
6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando, nella domanda di passaggio, a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
8. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al CCNI con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l'indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'Ordinario diocesano competente.
9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell'apposita casella del modulo di domanda.
10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 4 dell'O.M. 2026/27, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

Articolo 4

(Documentazione delle domande)

1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.
2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*.
3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al CCNI e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
4. In relazione alle tabelle A e B per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale, si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B2), C1) e D) riferiti all'anzianità di servizio. Pertanto, non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto A3 della tabella per i trasferimenti e punto B2 della tabella per la mobilità professionale), va riconosciuto il punteggio relativo alla lettera A), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera B) della tabella A e lettera C) della tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tra i titoli previsti alla successiva lettera C) della tabella A e lettera D) della tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea (triennale) in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera D) della tabella A e lettera E) della tabella B deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master



Al Ministro dell'istruzione e del merito

di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70. Tra i titoli previsti alla lettera E) della tabella A e lettera F) della tabella B deve essere compreso anche ogni titolo di licenza, laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70, presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo, ivi inclusa la laurea magistrale in scienze religiose. Tra i titoli previsti alla lettera F) della tabella A e lettera G) della tabella B deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70, presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Non trova applicazione il punteggio previsto alla lettera H) della tabella A e lettera I) della tabella B. Pertanto, non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli domanda. I titoli generali previsti dalla Tabella A-A3, lettere I) ed L), non attribuiscono punteggio per la mobilità 2026/2027, non essendosi ancora verificata la condizione ivi prevista relativa allo svolgimento del servizio continuativo per almeno un triennio.

In relazione alla tabella B per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale, nei confronti degli insegnanti di religione non trovano applicazione i punteggi di cui ai titoli generali (B2) riferiti alle lettere I) e L). Pertanto, non andranno compilate le relative caselle nel modulo domanda.

5. Con riferimento al punteggio previsto per il servizio pre-ruolo nella mobilità d'ufficio si evidenzia che nella mobilità a.s. 2026/27 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nel medesimo ruolo di titolarità è attribuito il punteggio di 5 punti (Tabella A)-A1) lettera B)); analoga previsione si riscontra con riguardo al servizio pre-ruolo prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole (Tabella A)-A1) lettera B1)). Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 dell'allegato 2 del CCNI, in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1° settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 12 settembre 2025 n. 131, resta fermo quanto previsto dal CCNI riguardo al punteggio attribuito per l'insegnamento nelle scuole primarie di montagna.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

6. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l'accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 al punto 4.3.2, sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-1986 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.
7. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.
8. Relativamente alla lettera C) della Tabella A)-A2) – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione per i trasferimenti (Allegato 2), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) della Tabella A)-A2) – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge, della parte dell'unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, DPR 445 del 2000), che il figlio, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti, l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (articoli 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune/residenza abituale il figlio tossicodipendente viene



Il Ministro dell'istruzione e del merito

sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia, come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

9. Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L'effettiva assegnazione dell'insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall'intesa che l'Ufficio scolastico regionale raggiunge con l'Ordinario diocesano per l'utilizzazione dell'insegnante.

I requisiti e le condizioni per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI, richiamata dall'art. 1, comma 11, della presente ordinanza, devono essere documentati dai docenti secondo quanto indicato nell'articolo 4 dell'O.M. 2026/27, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA.

10. A norma delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 2000, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, parte dell'unione civile, convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami, di cui andranno indicati gli estremi e la posizione di graduatoria occupata, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera D) del punto A3 – titoli generali – della tabella per i trasferimenti e dalla lettera E) del punto B2 – titoli generali – della tabella per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e ciascuno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.
11. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all'insegnamento della religione cattolica nell'ordine e grado richiesto, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente



Il Ministro dell'istruzione e del merito

per territorio.

12. In attuazione dell'articolo 13, comma 1, punto VIII) del CCNI, il personale che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda, deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
13. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente ordinanza e del CCNI, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445 del 2000.
14. I responsabili dell'Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate. Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del DPR 445 del 2000.
15. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999.
16. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 445 del 2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5

(Rettifiche, revoche e rinunce)

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità dell'interessato, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 25 maggio 2026.
3. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso, deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non



Il Ministro dell'istruzione e del merito

influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

Articolo 6

(Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.

Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi)

1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenza, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.
2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, alla competente ragioneria territoriale dello stato.
4. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale all'Ordinario diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
5. L'intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro il 15 giugno 2026 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l'avvenuta assunzione di servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico all'Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e alla competente ragioneria territoriale dello stato.
6. Tutte le attività di comunicazione e trasmissione di cui ai precedenti commi devono essere svolte nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 e di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 7



Il Ministro dell'istruzione e del merito

(Fascicolo personale – Tutela dei dati personali)

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. Anche per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e dalle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'istituzione scolastica di provenienza, all'istituzione scolastica di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico, nel rispetto della citata normativa e del Codice dell'amministrazione digitale.
3. Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, sarà cura dell'Amministrazione comunicare alle organizzazioni sindacali gli esiti analitici delle operazioni di mobilità, contenenti i dati nominativi del personale interessato, nella data prevista dalla presente ordinanza per la pubblicazione dei movimenti. Le organizzazioni sindacali tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8

(Domanda di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio)

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito contratto collettivo nazionale integrativo, avvalendosi dell'apposito modulo pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità* e utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell'istituzione scolastica e finché non sia modificata l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la sede in cui l'insegnante ha il maggior numero di ore, ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l'Ordinario diocesano



Il Ministro dell'istruzione e del merito

competente e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.
4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell'idoneità concorsuale relativa all'altro settore formativo e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per l'ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.
5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell'apposita sezione del modulo domanda, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d'insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l'aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si raggiunga l'intesa con l'Ordinario diocesano competente.

Articolo 9

(Indicazione delle preferenze)

1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e sono relative al territorio della regione e della diocesi.
2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l'attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l'insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente per territorio.
3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiesta.
4. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 27, comma 4, del vigente CCNI.
5. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate, oltre che nella regione di appartenenza, anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.
6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l'insegnante deve precisare nella porzione



Il Ministro dell'istruzione e del merito

del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.

7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

Articolo 10

(Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi)

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale, all'Ufficio scolastico regionale competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 17 aprile 2026.
2. L'Ufficio scolastico regionale, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al CCNI, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 e di cui al Codice dell'amministrazione digitale, entro il 13 maggio 2026 alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), secondo le indicazioni contenute nell'articolo 17 del CCNI. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo-domanda in modo errato, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. L'Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al CCNI, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Detta documentazione è inviata dalle scuole all'Ufficio scolastico regionale entro il 6 maggio 2026.
4. L'Ufficio scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 25 maggio 2026, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria: non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'allegato 2 – tabella A – A2 - lettera A) - del CCNI; non è valutabile l'anno scolastico in corso; l'attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all'allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI prescinde dalla maturazione del triennio; entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di



Il Ministro dell'istruzione e del merito

incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.

La predisposizione, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, della graduatoria regionale di cui al presente articolo è finalizzata all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie – e all'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.

Articolo 11

(Disposizioni generali sui passaggi di ruolo)

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.
2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano competente per l'ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo, l'insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.
3. Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo, in quanto si tratta di movimenti effettuati all'interno del medesimo ruolo di appartenenza, e sono quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nel relativo CCNI.
4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiesta.
5. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 27, comma 4, del vigente CCNI.
6. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

Articolo 12

(Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo)

1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli pubblicati sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'articolo 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per i rispettivi controlli, alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del bilancio.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO